

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 15 febbraio 2003

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

## R E G I O N I

### AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

### S O M M A R I O

#### REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 22 luglio 2002, n. 2.

Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige ..... Pag. 3

LEGGE REGIONALE 1° ottobre 2002, n. 3.

Assestamento e variazione del bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2002. Pag. 3

#### REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
24 luglio 2002, n. 0223/Pres.

Approvazione modifiche e integrazioni al regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia ..... Pag. 3

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
5 agosto 2002, n. 0232/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi previsti dall'art. 142, comma 6-bis, della legge regionale n. 5/1994, e successive modifiche ed integrazioni ..... Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
5 agosto 2002, n. 0233/Pres.

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi previsti dall'art. 142, comma 1, della legge regionale n. 5/1994, e successive modifiche ed integrazioni. Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
6 agosto 2002, n. 0234/Pres.

Regolamento concernente l'individuazione dei criteri, delle modalità e dei termini di presentazione delle domande e l'assegnazione di diritti derivanti dalla riserva regionale per l'impianto di vigneti di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999. Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
9 agosto 2002, n. 0236/Pres.

Regolamento recante criteri di utilizzo delle risorse di cui all'art. 4, comma 21, della legge regionale n. 23/2001. Approvazione ..... Pag. 7

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
9 agosto 2002, n. **0238/Pres.**

**Approvazione modifica al regolamento per la definizione dei criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore delle imprese concessionarie di autoservizi e di servizi marittimi internazionali** ..... Pag. 9

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE**  
21 agosto 2002, n. **0252/Pres.**

**Approvazione modifiche ed integrazioni al regolamento per la disciplina delle aziende faunistiche venatorie di cui all'art. 12, comma 4, della legge regionale n. 30/1999** Pag. 10

**REGIONE LIGURIA**

**LEGGE REGIONALE 26 luglio 2002, n. 30.**

**Modifiche della legge regionale 3 marzo 1994, n. 10 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche e integrazioni** ..... Pag. 12

**LEGGE REGIONALE 13 agosto 2002, n. 31.**

**Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2002/2003. Modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 recante norme in materia di caccia e alla legge regionale 5 ottobre 2001 n. 34 (attuazione dell'art. 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici)** ..... Pag. 12

**LEGGE REGIONALE 13 agosto 2002, n. 32.**

**Disciplina transitoria degli strumenti di programmazione delle comunità montane** ..... Pag. 16

**LEGGE REGIONALE 13 agosto 2002, n. 33.**

**Interventi da realizzarsi nell'ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali** ..... Pag. 16

**REGIONE MOLISE**

**LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2002, n. 26.**

**Istituzione del fondo per l'occupazione dei disabili, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 68/1999** ..... Pag. 18

**LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2002, n. 27.**

**Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 8 luglio 2002 n. 12, concernente: «riordino e ridefinizione delle comunità montane** ..... Pag. 20

**LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2002, n. 28.**

**Istituzione del servizio delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica** ..... Pag. 21

**LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2002, n. 29.**

**Istituzione dell'autorità di bacino interregionale del fiume Sangro** ..... Pag. 22

**REGIONE CALABRIA**

**LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2002, n. 35.**

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 29, recante: «Approvazione disposizioni normative collegate alla legge finanziaria regionale relative al settore sanità»** ..... Pag. 25

**LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2002, n. 36.**

**Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 33** Pag. 25

**LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2002, n. 37.**

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4** ..... Pag. 25

**LEGGE REGIONALE 10 ottobre 2002, n. 38.**

**Variazione al bilancio 2002** ..... Pag. 26

**LEGGE REGIONALE 10 ottobre 2002, n. 39.**

**Disposizioni di carattere generale** ..... Pag. 26

**LEGGE REGIONALE 10 ottobre 2002, n. 40.**

**Modifica della legge regionale 13 settembre 1999, n. 27.**  
Pag. 27

**LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2002, n. 41.**

**Norme per la salvaguardia della coltura e della qualità della produzione del Bergamotto - disciplina del consorzio del Bergamotto** ..... Pag. 28

## REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 22 luglio 2002, n. 2.

### Disposizioni per l'assestamento del bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 30 luglio 2002)

(Omissis).

02R0866

LEGGE REGIONALE 1° ottobre 2002, n. 3.

### Assestamento e variazione del bilancio di previsione della Regione Trentino-Alto Adige per l'esercizio finanziario 2002.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 42 dell'8 ottobre 2002)

(Omissis).

02R0867

## REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
24 luglio 2002, n. 0223/Pres.

### Approvazione modifiche e integrazioni al regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 28 agosto 2002)

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 12 recante la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale;

Visto il regolamento di attuazione della medesima legge regionale n. 12/2000 approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0436/Pres. del 1° dicembre 2000;

Vista la deliberazione n. 1470 del 7 maggio 2002 con cui la giunta regionale ha apportato alcune modifiche ed integrazioni al regolamento sopraindicato;

Atteso che detta deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 1 della legge regionale n. 12/2000 è stata sottoposta al parere vincolante della competente commissione consiliare;

Visto il parere favorevole espresso, a maggioranza, dalla quarta commissione consiliare, nella seduta del 6 giugno 2002, in merito alla deliberazione medesima;

Vista la deliberazione n. 2348 del 5 luglio 2002 con cui la giunta regionale prende atto del parere favorevole espresso dalla IV commissione consiliare e dispone che sia data esecuzione mediante decreto del presidente della Regione alla succitata deliberazione n. 1470/2002;

Decreta:

Sono approvate le seguenti modifiche ed integrazioni al «Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia», approvato con decreto del presidente della giunta regionale 1° dicembre 2000, n. 0436/Pres.

#### Art. 1.

All'art. 3, comma 1, dopo le parole «propri ospiti» sono aggiunte «o presso abitazioni di cui abbiano, a qualsiasi titolo, il godimento».

#### Art. 2.

All'art. 3, comma 4 dopo le parole «non residenti» è aggiunta, di seguito, la seguente frase «Il corrispettivo previsto per i cittadini della Regione Friuli-Venezia Giulia iscritti all'AIRE è quello stabilito per i residenti in Regione.».

#### Art. 3.

L'art. 5 è così sostituito:

«Art. 5. (Autorizzazione alla raccolta) — 1. Le domande volte all'ottenimento dell'autorizzazione alla raccolta vanno presentate in carta legale entro il 31 maggio di ogni anno alla provincia di appartenenza o alla propria comunità montana se il richiedente risiede in un comune montano.

2. I cittadini non residenti in Regione che intendono esercitare la raccolta di funghi sul territorio regionale, possono presentare domanda a qualsiasi provincia o comunità montana della Regione.

3. L'autorizzazione viene rilasciata:

a) a chi abbia superato, presso l'ente al quale ha presentato la domanda di autorizzazione, un colloquio vertente sulle seguenti materie:

- 1) riconoscimento delle più diffuse specie regionali di funghi eduli e velenosi;
- 2) elementi generali di ecologia fungina e tossicologia;
- 3) norme vigenti in materia di raccolta e trasporto dei funghi;
- 4) criteri di conservazione e preparazione dei funghi;

b) a chi abbia frequentato per sei ore di lezione i corsi, sulle materie sopraindicate, di formazione di cui all'art. 1 comma 3-bis della legge regionale n. 12/2000, o di preparazione di cui al medesimo art. 1 lettera g) della legge regionale n. 12/2000, organizzati da province, da comunità montane o da associazioni micologiche regionali;

c) a chi abbia ottenuto, anche in altre regioni, tre permessi di raccolta negli ultimi sette anni, secondo quanto dallo stesso dichiarato con apposita autocertificazione ai sensi delle leggi vigenti;

d) ai micologi in possesso dell'attestato rilasciato ai sensi del decreto del Ministero della sanità 29 novembre 1996, n. 686.

4. Le province e le comunità montane, o gli enti che ne assumono le funzioni, istituiscono una o più commissioni per lo svolgimento dei colloqui. Tali commissioni sono composte da un rappresentante dell'ente che rilascia l'autorizzazione e che svolge le funzioni di presidente, da un esperto designato dall'ispettorato micologico dell'azienda sanitaria locale e da un esperto da individuare tra rose di nominativi segnalate dalle principali associazioni micologiche operanti in ambito regionale. Funge da segretario un dipendente della provincia o della comunità montana. Ai commissari esterni è corrisposto un gettone di presenza per ogni seduta nella misura stabilita dall'ente che istituisce la commissione.

5. Province e comunità montane, o gli enti che ne assumeranno le funzioni, promuovono almeno una volta all'anno, anche in sede decentrata corsi di preparazione al colloquio. A tal fine possono avvalersi oltre che delle associazioni micologiche naturalistiche, anche di micologi degli ispettorati micologici delle aziende sanitarie.

6. I corsi di preparazione al colloquio o di formazione che rispettivamente province e comunità montane, o gli enti che ne assumeranno le funzioni, o associazioni micologiche regionali organizzano, almeno una volta all'anno, anche in sede decentrata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera q), e 3-bis della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12, non possono avere durata superiore alle sei ore di lezione.

7. L'autorizzazione ha validità permanente e consente la raccolta dei funghi su tutto il territorio regionale ad eccezione delle limitazioni di luogo di cui all'art. 1, comma 2, lettere g), h) ed m) della legge regionale n. 12/2000.

8. La raccolta dei funghi è consentita sino al 31 dicembre di ogni anno subordinatamente al versamento dell'importo che verrà determinato, in maniera differenziata tra residenti e non residenti in

Regione, con decreto dell'assessore regionale alle foreste da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione entro il 31 dicembre di ogni anno.

9. Il versamento di cui al comma 8, per il rilascio delle autorizzazioni, va effettuato, entro il 31 maggio, a favore della provincia o della comunità montana che ha rilasciato l'autorizzazione secondo le modalità dalle stesse stabilite; per i rinnovi il versamento va effettuato, in ogni momento, dopo la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del decreto assessorile che ne determina l'importo, nel conto corrente postale 238345 intestato alla Cassa di Risparmio di Trieste - Tesoreria della Regione Friuli-Venezia Giulia.

10. In sede di prima applicazione il termine del 31 maggio, previsto dai commi 1 e 9 rispettivamente per la presentazione delle domande di autorizzazione e per il versamento dei relativi importi, è fissato al 30 giugno».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le sopraindicate disposizioni come modifiche e integrazioni a regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 24 luglio 2002

TONDO

02R0720

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 agosto 2002, n. 0232/Pres.

**Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi previsti dall'art. 142, comma 6-bis, della legge regionale n. 5/1994, e successive modifiche ed integrazioni.**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 4 settembre 2002)

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, art. 142;

Visto il comma 6-bis dell'art. 142 della legge regionale n. 5/1994 come introdotto dal comma 17 dell'art. 59 della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9 con cui si prevede che con le stesse modalità di cui ai commi da 1 a 4 del medesimo art. 142, possano essere attivati finanziamenti per sopperire alle esigenze di credito a breve termine da parte delle imprese artigiane e loro consorzi;

Visto il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi previsti dall'art. 142, comma 6-bis della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni» approvato con decreto del presidente della Regione n. 0369/Pres. del 4 ottobre 2001;

Visto in particolare l'art. 12 del succitato regolamento che, per quantificare l'entità di contributo ai fini dell'applicazione della regola «*de minimis*» fa riferimento al metodo di calcolo indicato agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione di cui all'art. 9, comma 5 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, approvato con decreto del presidente della giunta regionale n. 0224/Pres. del 10 maggio 1993, come richiamato dal comma 5 dell'art. 1 del regolamento approvato con decreto del presidente della Regione n. 076/Pres. del 19 marzo 2001;

Considerato che tale metodo di calcolo prevede un piano d'ammortamento lineare con rate annuali, il tasso di riferimento fissato per il settore industria, il rapporto tra finanziamento ed investimento ammissibile non superiore al 70 per cento, nonché la data di attualizzazione del contributo coincidente alla data di stipula del contratto di mutuo;

Considerato che i parametri sopra descritti non trovano rispondenza nella gestione agevolativa prevista dalla legge regionale n. 5/1994 in quanto il piano d'ammortamento considerato prevede

rate semestrali, il tasso di riferimento/attualizzazione è quello fissato per il settore artigianato, il rapporto tra finanziamento ed investimento è pari al 100 per cento, e soprattutto la data di attualizzazione del contributo corrisponde alla data di concessione dell'agevolazione, come stabilito dall'art. 2, comma 3 del Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001;

Ritenuto opportuno, alla luce delle considerazioni di cui sopra, applicare una nuova formula per attualizzare l'aiuto «*de minimis*» al momento della concessione dell'agevolazione;

Ritenuto di dover sostituire l'art. 12 del succitato regolamento;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2700 del 29 luglio 2002;

Decreta:

L'art. 12 del «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi previsti dall'art. 142, comma 6 bis, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni», approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0369/Pres del 4 ottobre 2001, è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Modalità di calcolo dell'entità di contributo*) — L'entità del contributo «*de minimis*» è determinata utilizzando i seguenti parametri:

data di concessione: la data di concessione dell'agevolazione da parte del comitato di gestione del fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 3, comma 4 del presente regolamento;

tasso di attualizzazione: tasso di riferimento fissato dalla commissione ed in vigore alla data di concessione dell'agevolazione;

aiuto: sommatoria dei seguenti elementi:

a) ammontare dei contributi, determinati in base alle modalità di cui all'art. 7 del presente regolamento, relativamente alle sole rate del finanziamento già scadute precedentemente alla data di concessione dell'agevolazione;

b) equivalente sovvenzione lordo (E.S.L.) dell'aiuto a scade-re ovvero il valore attuale, alla data di concessione dell'agevolazione, dei contributi determinati in base alle modalità di cui all'art. 7 del presente regolamento, relativamente alle rate del finanziamento non scadute.

Calcolo dell'E.S.L.: l'equivalente sovvenzione lordo è così definito:

$$ESL = E \frac{n}{k-1} \frac{Ak}{(g/360 + (k-1)/2) (1 + t \text{ att} / 100)}$$

dove:

n: numero rate totali da considerare;

g: numero giorni intercorsi tra la data di concessione dell'agevolazione e la prima rata da considerare;

t att: tasso nominale annuo di attualizzazione;

k: variabile da 1 a n;

Ak: agevolazione riferibile alla k-esima rata da considerare».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le sopraindicate disposizioni come modifiche a regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 5 agosto 2002

TONDO

02E0724

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
5 agosto 2002, n. 0233/Pres.

**Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi previsti dall'art. 142, comma 1, della legge regionale n. 5/1994, e successive modifiche ed integrazioni.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 4 settembre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, art. 142, comma 1;

Visto il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi previsti dall'art. 142, comma 1 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni» approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0306/Pres. dell'8 agosto 2001;

Visto in particolare l'art. 13 del succitato regolamento che, per quantificare l'entità di contributo ai fini dell'applicazione della regola «*de minimis*» fa riferimento al metodo di calcolo indicato agli articoli 5 e 6 del regolamento di esecuzione di cui all'art. 9, comma 5 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, approvato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 0224/Pres. del 10 maggio 1993, come richiamato dal comma 5 dell'art. 1 del regolamento approvato con decreto del presidente della Regione n. 076/Pres. del 19 marzo 2001;

Considerato che tale metodo di calcolo prevede un piano d'ammortamento lineare con rate annuali, il tasso di riferimento fissato per il settore industria, il rapporto tra finanziamento ed investimento ammissibile non superiore al 70 per cento, nonché la data di attualizzazione del contributo coincidente alla data di stipula del contratto di mutuo;

Considerato che i parametri sopra descritti non trovano rispondenza nella gestione agevolativa prevista dalla legge regionale n. 5/1994 in quanto il piano d'ammortamento considerato prevede rate semestrali, il tasso di riferimento/attualizzazione è quello fissato per il settore artigianato, il rapporto tra finanziamento ed investimento è pari al 100 per cento, e soprattutto la data di attualizzazione del contributo corrisponde alla data di concessione dell'agevolazione, come stabilito dall'art. 2, comma 3 del regolamento (CE) n. 69/2001 della commissione del 12 gennaio 2001;

Ritenuto opportuno, alla luce delle considerazioni di cui sopra, applicare una nuova formula per attualizzare l'aiuto «*de minimis*» al momento della concessione dell'agevolazione;

Ritenuto di dover sostituire l'art. 13 del succitato regolamento;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2699 del 29 luglio 2002;

Decreta:

L'art. 13 del «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione degli incentivi previsti dall'art. 142, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni», approvato con decreto del presidente della Regione n. 0306/Pres. dell'8 agosto 2001, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. (*Modalità di calcolo dell'entità di contributo*) — L'entità del contributo «*de minimis*» è determinata utilizzando i seguenti parametri:

data di concessione: la data di concessione dell'agevolazione da parte del comitato di gestione del fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 8, comma 4 del presente Regolamento;

tasso di attualizzazione: tasso di riferimento fissato dalla commissione ed in vigore alla data di concessione dell'agevolazione;

aiuto: sommatoria dei seguenti elementi:

a) ammontare dei contributi, determinati in base alle modalità di cui all'art. 7 del presente regolamento, relativamente alle sole rate del finanziamento già scadute precedentemente alla data di concessione dell'agevolazione;

b) equivalente sovvenzione lordo (E.S.L.) dell'aiuto a scadevole ovvero il valore attuale, alla data di concessione dell'agevolazione, dei contributi determinati in base alle modalità di cui all'art. 7 del presente regolamento, relativamente alle rate del finanziamento non scadute.

Calcolo dell'E.S.L.: l'equivalente sovvenzione lordo è così definito:

$$ESL = E \frac{n}{k-1} \frac{Ak}{(g/360 + (k-1)/2) (1 + att/100)}$$

dove:

n: numero rate totali da considerare;

g: numero giorni intercorsi tra la data di concessione dell'agevolazione e la prima rata da considerare;

t att: tasso nominale annuo di attualizzazione; k: variabile da 1 a n;

Ak: agevolazione riferibile alla k-esima rata da considerare».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le sopraindicate disposizioni come modifiche a regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 5 agosto 2002

TONDO

02R0725

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
6 agosto 2002, n. 0234/Pres.

**Regolamento concernente l'individuazione dei criteri, delle modalità e dei termini di presentazione delle domande e l'assegnazione di diritti derivanti dalla riserva regionale per l'impianto di vigneti di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 14 agosto 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il Regolamento (CE) n. 1493/1999 del consiglio del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ed in particolare l'articolo 5, comma 3, il quale stabilisce che gli Stati membri possono concedere i diritti assegnati alla riserva;

Visto il regolamento (CE) n. 1227/2000 della commissione del 31 maggio 2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali 27 luglio 2000 concernente le norme di attuazione del regolamento (CE) del consiglio n. 1493/1999 e del regolamento (CE) della commissione n. 1227/2000 concernente l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed, in particolare, l'art. 3 il quale attribuisce alle regioni e provincie autonome il compito di stabilire le relative modalità e procedure per la concessione dei diritti di nuovi impianti di vigneto;

Visto il decreto del presidente della giunta regionale 5 dicembre 2000, n. 0438/Pres. che approva il regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1222/2000 in materia di potenziale produttivo vitivinicolo ed in particolare l'art. 13, comma 4, concernente l'assegnazione dei diritti derivanti dalla riserva regionale ai conduttori;

Vista la deliberazione della giunta regionale 2 ottobre 2001 n. 3237 concernente l'individuazione dei vini di qualità prodotti in Regioni determinate (V.Q.P.R.D.) e dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica (I.G.T.) per i quali si possono concedere diritti di impianto nuovamente creati;

Vista la deliberazione della giunta regionale 6 agosto 2002 n. 2821 concernente l'individuazione dei vini di qualità prodotti in Regioni determinate (V.Q.P.R.D.) e dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica (I.G.T.) per i quali si possono concedere diritti di nuovo impianto e diritti di impianto derivanti dalla riserva regionale in applicazione dei regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000;

Considerato che i vigneti realizzati nelle aree ad I.G.T. con i vitigni autoctoni individuati ai sensi della citata deliberazione n. 2821/2002, insistono sulle medesime aree a denominazione di origine controllata (D.O.C.);

Ritenuto opportuno adottare dei criteri per l'assegnazione dei diritti derivanti dalla riserva regionale ai singoli richiedenti in previsione di una richiesta superiore alla disponibilità;

Ritenuto di compilare un'unica graduatoria regionale e di assegnare ai singoli richiedenti i diritti derivanti dalla riserva regionale sulla base di un sistema di punteggi che tenga in considerazione specifiche caratteristiche oggettive aziendali e specifici aspetti soggettivi dei richiedenti;

Ritenuto in particolare di attribuire un punteggio anche al nuovo impianto di vitigni autoctoni, e tra questi un punteggio maggiore all'impianto di Tocai friulano nella considerazione che questo vitigno rappresenta, per tradizione storicamente documentata, l'emblema della vitivinicoltura regionale;

Ritenuto che ai fini della stesura della graduatoria il punteggio complessivo sia determinato dalla somma dei punti indicati a fianco di ciascuna delle voci di seguito riportate ed imputabili al richiedente:

a) vigneti realizzati all'interno dell'area che delimita una denominazione di origine controllata garantita (D.O.C.G.) o una sottozona: (5);

b) superficie vitata esistente in azienda:

1) inferiore a 3 ettari (10);

2) compresa tra 3 e 15 ettari (5);

3) superiore a 15 ettari (0);

c) vigneti realizzati con numero di ceppi per ettaro:

1) superiore a 4500 (10);

2) compreso tra 3300 e 4500 (5);

3) inferiore a 3300 (0);

d) adesione al consorzio di tutela D.O.C. o D.O.C.G.: (5);

e) attuazione nel corso del 2001 dell'azione 1 - sensibile riduzione dell'impiego di concimi e fitofarmaci prevista dalla sottomisura f1 nell'ambito della misura f - misure agroambientali del piano di sviluppo rurale (P.S.R.): (8);

f) realizzazione del nuovo impianto:

1) esclusivamente con il vitigno Tocai friulano: (10);

2) esclusivamente con vitigni autoctoni: (5).

Ritenuto di precisare che a parità di punteggio è data priorità al richiedente con età minore;

Ritenuto di limitare la realizzazione degli impianti di vite derivanti dalla riserva regionale ai fondi dove sia possibile comprovare la disponibilità del terreno, da parte del richiedente (anche nel caso che lo stesso terreno non sia di esclusiva proprietà del richiedente) attraverso certificati catastali o atti equipollenti delle particelle interessate ovvero contratti di affitto, purché debitamente registrati prima della presentazione della suddetta domanda di assegnazione, o da usufrutto;

Ritenuto di stabilire che la superficie vitata massima per la quale può essere richiesta l'assegnazione di diritti derivanti dalla riserva regionale è di 2 ettari, mentre la superficie minima è di ettari 0,5, ridotti ad ettari 0,3 nelle aree D.O.C.: Collio e Colli Orientali del Friuli, ed ettari 0,2 nell'area D.O.C.: Carso;

Ritenuto di assegnare i diritti derivanti dalla riserva regionale previo pagamento di euro 5.000,00 ad ettaro, pari ai due terzi del valore medio di mercato dei diritti stessi, da eseguirsi a favore dell'E.R.S.A.;

Vista la legge regionale del 27 marzo 1996, n. 18;

Visto lo statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2822 del 6 agosto 2002;

Decreta:

È approvato il «regolamento concernente l'individuazione dei criteri, delle modalità e dei termini di presentazione delle domande e l'assegnazione di diritti derivanti dalla riserva regionale per l'impianto di vigneti di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 6 agosto 2002

TONDO

**Regolamento concernente l'individuazione dei criteri, delle modalità e dei termini di presentazione delle domande e l'assegnazione di diritti derivanti dalla riserva regionale per l'impianto di vigneti di cui al regolamento (CE) n. 1493/1999.**

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. I diritti di impianto pari a 11,5456 ettari derivanti dalla riserva regionale istituita dall'E.R.S.A. sono assegnati per l'impianto di vigneti per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni determinate (V.Q.P.R.D.) e dei vini da tavola ad indicazione geografica tipica (I.G.T.) specificati nella deliberazione n. 2821 del 6 agosto 2002.

Art. 2.

*Modalità di assegnazione*

1. I diritti di cui all'art. 1 vengono assegnati previo pagamento di € 5.000,00 ad ettaro, pari ai due terzi all'attuale valore medio di mercato dei diritti stessi, da eseguirsi a favore dell'E.R.S.A.

Art. 3.

*Presentazione delle domande*

1. La domanda per l'assegnazione dei diritti derivanti dalla riserva regionale per l'impianto di vigneti deve pervenire a pena di irricevibilità al servizio delle produzioni vegetali presso la direzione regionale dell'agricoltura entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento secondo il modello predisposto dalla direzione medesima.

2. Alla domanda è allegata la documentazione necessaria a comprovare la disponibilità delle particelle catastali interessate alla realizzazione del nuovo impianto di vite: certificati catastali o atti equipollenti, ovvero contratti di affitto purché debitamente registrati prima della presentazione della domanda stessa, o da usufrutto.

Art. 4.

*Requisiti dei richiedenti*

1. Il richiedente può essere la persona fisica o il legale rappresentante di persona giuridica conduttore di un'azienda agricola iscritto nel registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (C.C.I.A.A.) in data antecedente alla pubblicazione del presente regolamento.

## Art. 5.

*Determinazione delle priorità*

1. Ai fini della stesura della graduatoria dei beneficiari, l'attribuzione del punteggio complessivo è determinato dalla somma dei punti indicati a fianco di ciascuna delle voci di seguito riportate ed imputabili al richiedente:

a) vigneti realizzati all'interno dell'area che delimita una denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.) o una sottozona: (5);

b) superficie vitata esistente in azienda:

- 1) inferiore a 3 ettari (10);
- 2) compresa tra 3 e 15 ettari (5);
- 3) superiore a 15 ettari (0);

c) vigneti realizzati con numero di ceppi per ettaro:

- 1) superiore a 4500 (10);
- 2) compreso tra 3300 e 4500 (5);
- 3) inferiore a 3300 (0);

d) adesione al consorzio di tutela D.O.C. o D.O.C.G.: (5);

e) attuazione nel corso del 2001 dell'azione 1 - sensibile riduzione dell'impiego di concimi e di fitofarmaci prevista dalla sottomisura f1 nell'ambito della misura f - misure agroambientali del P.S.R.: (8);

f) realizzazione del nuovo impianto:

- 1) esclusivamente con il vitigno Tocai friulano: (10);
- 2) esclusivamente con vitigni autoctoni: (5);

2. A parità di punteggio verrà data priorità al richiedente con età minore.

3. Il direttore del servizio delle produzioni vegetali della direzione regionale dell'agricoltura approva la graduatoria degli aventi diritto.

4. Qualora esaurita la graduatoria dei richiedenti situati in posizione utile per beneficiare dell'assegnazione di diritti di impianto derivanti dalla riserva regionale, si verificassero disponibilità di superficie anche a seguito di rinunce, revoche o sopravvenienze di varia natura saranno via via ammessi a beneficiare i richiedenti meglio situati in graduatoria.

## Art. 6.

*Limitazioni di superficie da vitare e condizioni*

1. La superficie vitata massima per la quale può essere richiesta l'assegnazione di diritti derivanti dalla riserva regionale è di 2 ettari.

2. La superficie vitata minima per la quale può essere richiesta l'assegnazione di diritti derivanti dalla riserva regionale è di 0,5 ettari, ridotti a 0,3 ettari nelle aree D.O.C.: Collio e Colli Orientali del Friuli ed a 0,2 ettari nell'area D.O.C.: Carso.

3. I vigneti realizzati in aree delimitate da D.O.C.G. e da sottozona, osservano le ulteriori limitazioni previste dai relativi disciplinari di produzione.

4. I vigneti realizzati con i vitigni autoctoni autorizzati nelle aree ad I.G.T. ai sensi della D.G.R. 6 agosto 2002, n. 2821, osservano le stesse limitazioni di superficie e condizioni stabilite per i vigneti realizzati con i vitigni destinati a produrre vini D.O.C. nelle medesime zone.

5. La realizzazione degli impianti di vite con diritti derivanti dalla riserva regionale è limitata ai fondi dove sia possibile comprovare la disponibilità del terreno (anche nel caso che lo stesso terreno non sia di esclusiva proprietà del richiedente attraverso certificati catastali o atti equipollenti delle particelle interessate ovvero contratti di affitto e usufrutto purché debitamente registrati prima della presentazione della suddetta domanda di assegnazione. La disponibilità del terreno può derivare anche da usufrutto legale purché antecedente alla presentazione della domanda di assegnazione.

6. I beneficiari sono tenuti a rispettare tutti gli obblighi assunti con la presentazione della domanda con particolare riguardo alle caratteristiche oggettive aziendali ed agli aspetti soggettivi imputabili al richiedente che hanno determinato il punteggio e conseguentemente l'inserimento in graduatoria utile. Il vigneto realizzato in difformità a quanto dichiarato in domanda in modo tale che la reale situazione accertata venga a determinare un punteggio inferiore e di conseguenza un arretramento nell'ordine della graduatoria tale da escludere il richiedente dal beneficio a vantaggio di altri richiedenti che gli subentrano in graduatoria, verrà considerato abusivo a tutti gli effetti di legge.

## Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto, il presidente: TONDO

02R0707

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
9 agosto 2002, n. 0236/Pres.

**Regolamento recante criteri di utilizzo delle risorse di cui all'art. 4, comma 21, della legge regionale n. 23/2001. Approvazione.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 28 agosto 2002)

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge 7 dicembre 1999 n. 472 recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto in particolare l'art. 14, comma 1, della suindicata legge, il quale prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini della sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali e ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitali ed interessi complessivamente determinate dal limite di impegno quindicennale a carico dello Stato di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000;

Visto il decreto del direttore dell'Unità di gestione dell'auto-transporto di persone e cose del Ministero dei trasporti e della navigazione n. DD.015/TPL del 3 aprile 2001 con il quale si autorizza l'impegno per l'anno 2001 e fino all'anno 2015, in particolare per il Friuli-Venezia Giulia della somma annua di lire 3.274.800.000;

Vista la legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 «Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale n. 7/1999» ed in particolare l'art. 4, comma 22 che stabilisce che con deliberazione della giunta regionale è determinato l'utilizzo delle risorse in termini di capitale derivanti dalla contrazione di mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie, previa compensazione delle somme ai medesimi fini anticipate nell'ambito dell'intervenuta riforma del trasporto pubblico locale, demandando, con il successivo comma 24, al servizio del trasporto pubblico locale tale intervento;

Constatato che nel documento tecnico di accompagnamento e specificazione di previsione della spesa e delle entrate sono stati rispettivamente previsti il capitolo 3738 «Contributi per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni previa compensazione delle somme anticipate - Finanziato con contrazione di mutuo a carico dello Stato» con una dotazione di 17.294.080,72 euro ed il capitolo 1121 «Recupero somme acquisto autobus su fondi statali» con una previsione di 8.650.000,00 euro;

Ritenuto di erogare alle quattro aziende concessionarie delle unità di gestione dei servizi di trasporto pubblico locale contributi per la sostituzione di autobus di linea in esercizio da oltre quindici

anni con autobus nuovi di fabbrica, compensando tali erogazioni con recupero delle dieci annualità contrattuali del corrispettivo di esercizio per la parte indifferenziata dello stesso che determina il riconoscimento, nel costo di produzione, della quota di ammortamento dei mezzi e ciò limitatamente alla parte a carico del bilancio regionale;

Ritenuto altresì di consentire alle aziende stesse di scegliere la tipologia del veicolo più idoneo alla necessità dell'esercizio ed alla sicurezza della percorribilità delle strade, peraltro privilegiando come entità contributiva i motori ad emissioni inquinanti nell'atmosfera nulle o comunque molto ridotte rispetto agli attuali standard;

Considerato opportuno prevedere che qualora le domande di contributo, da presentarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del regolamento di cui al presente provvedimento per sostituire autobus immatricolati prima del 31 dicembre 1986 risultassero superiori alla disponibilità del capitolo 3738, si procederà al riparto dello stanziamento mediante idoneo coefficiente di adeguamento;

Considerato altresì opportuno prevedere che, qualora invece le domande di contributo risultassero inferiori alla disponibilità del capitolo 3738, si procederà all'assegnazione delle ulteriori somme sulla scorta di ulteriori domande di contributo da presentarsi entro il 31 dicembre 2002 per la sostituzione di autobus che maturino i quindici anni di esercizio a quella data e cioè immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1987, restando immutate le condizioni di concessione contributiva e di recupero delle somme ai medesimi fini già anticipate dalla Regione;

Visto l'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, con cui si dispone che i criteri e le modalità ai quali l'amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento;

Visto il testo regolamentare predisposto dal servizio del trasporto pubblico locale della direzione regionale della viabilità e dei trasporti;

Visto il piano regionale del trasporto pubblico locale (P.R.T.P.L.) approvato con D.G.R. n. 3377 del 20 novembre 1998 registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1999;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione giunta n. 2816 del 6 agosto 2002;

Decreta:

È approvato il regolamento recante «Criteri di utilizzo delle risorse di cui alla legge regionale n. 23/2001, art. 4, comma 21», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 9 agosto 2002

TONDO

**Regolamento recante «Criteri di utilizzo delle risorse di cui alla legge regionale n. 23/2001, art. 4, comma 21.**

Art. 1.

*Ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento disciplina modalità e criteri di concessione dei contributi di cui all'art. 4, comma 1 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni.

Art. 2.

*Beneficiari*

1. Possono accedere ai contributi di cui al presente regolamento le aziende concessionarie delle unità di gestione regionali di cui all'art. 13 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20.

Art. 3.

*Domande*

1. Le domande per l'ottenimento dei contributi sono presentate alla direzione regionale della viabilità e dei trasporti, servizio del trasporto pubblico locale, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione del presente regolamento. Qualora le somme a bilancio non venissero totalmente impiegate, previa comunicazione dell'amministrazione regionale le aziende presentano domanda entro il 31 dicembre successivo, con riferimento al rinnovo di autobus che abbiano maturato i 15 anni di età a quella data.

2. A corredo della domanda deve essere presentata la seguente documentazione:

a) per ciascun autobus da sostituire copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà rilasciato dal P.R.A.;

b) per ciascun autobus nuovo in sostituzione un preventivo di spesa ampiamente descrittivo delle caratteristiche di telaio e carrozzeria indicante il tipo di motore e le sue emissioni in atmosfera nonché gli accessori, stabilmente installati sullo stesso sin dall'origine, che si intendono acquistare contestualmente al veicolo.

3. La domanda deve contenere l'accettazione di tutte le condizioni del presente regolamento, ed in particolare di quelle riguardanti le modalità di recupero delle somme anticipate dalla Regione, in sede di erogazione alle province della quota di corrispettivo del contratto di servizio finalizzata all'ammortamento del parco autobus.

Art. 4.

*Determinazione della spesa ammissibile e criteri di riparto*

1. L'assegnazione dei finanziamenti è commisurata al costo gli autobus nuovi che si intendono acquistare in sostituzione di autobus di proprietà impiegati nei servizi di linea nell'ambito dei contratti di servizio stipulati ai sensi dell'art. 15 della legge regionale n. 20/1997, che si intendono sostituire, in quanto immatricolati per la prima volta prima del 31 dicembre 1986.

2. La spesa ammissibile a finanziamento è pari all'intero costo di acquisto del veicolo ivi comprese le attrezzature accessorie, al netto dell'I.V.A., qualora si tratti di Z.E.V. (Zero Emission Vehicle). Nel caso di veicoli con motori a combustibile gassoso la spesa ammissibile è pari al 98% del costo. Nel caso di veicoli diesel euro 3 o superiore la spesa ammissibile è pari al 95% del costo.

3. L'assegnazione dei contributi è effettuata sulla base delle domande pervenute con riferimento alle spese ammesse.

4. Qualora le somme disponibili a bilancio sul competente capitolo di spesa non risultino sufficienti rispetto alle somme ammesse al contributo si procede a riparto mediante l'applicazione di un coefficiente riduttivo uguale per tutte le aziende concessionarie.

Art. 5.

*Modalità di concessione ed erogazione*

1. La concessione del contributo viene disposta a seguito della presentazione della conferma d'ordine da parte del costruttore. Il decreto di concessione determina il termine per l'immatricolazione del veicolo nuovo, che deve comunque avvenire entro i successivi sei mesi, prorogabili a seguito di motivata richiesta di altri sei mesi.

2. L'erogazione del contributo avviene a presentazione della fattura quietanzata del veicolo nuovo e della certificazione della provincia titolare del contratto di servizio che tale autobus ha sostituito, nel parco aziendale di cui al contratto di servizio fra questa e l'azienda, il previsto veicolo da sostituire, che non risulta pertanto più immatricolato per servizi di linea di t.p.l. nella Regione Friuli-Venezia Giulia, per i quali invece è immatricolato il veicolo nuovo.

3. Con il decreto di concessione viene disposto inoltre il recupero delle somme anticipate dall'amministrazione regionale nell'ambito dell'intervenuta riforma del trasporto pubblico locale ai medesimi

fini, consistente nel recupero della quota coperta dal corrispettivo annuo di servizio di ogni unità di gestione rispetto al costo di ciascuna di esse per la parte indifferenziata che attiene all'ammortamento dei mezzi, ai sensi dell'art. 4, comma 22, della legge regionale n. 23/2001.

Art. 6.

*Calcolo e modalità di recupero delle somme*

1. Ai sensi del piano regionale del trasporto pubblico locale (P.R.T.P.L.) approvato con decreto della giunta regionale n. 3377 del 20 novembre 1998, ai fini dell'ammortamento, si è previsto di rinnovare ogni anno nell'arco contrattuale decennale 1/15 del parco autobus, con un costo medio per autobus di lire 360.000.000 (pari a euro 185.924,48); e che il corrispettivo di esercizio a carico del bilancio regionale è destinato alla copertura delle percentuali del costo di ogni unità di gestione come da tabella allegata sub A).

2. Per ogni veicolo il recupero delle somme da recuperare annualmente per ciascun autobus è determinato come da tabella allegata sub B) applicando per ciascuna delle dieci annualità i rispettivi indici ISTAT di aggiornamento contrattuale.

3. Per il recupero delle somme che sono anticipate dalla Regione alle aziende beneficiarie tramite le province concedenti, con riferimento alle annualità di contratto di servizio riferite agli anni dal 2003 al 2010, le aziende devono fornire contestualmente all'erogazione del finanziamento regionale, garanzie fidejussorie pari all'importo delle restanti otto annualità da recuperare maggiorate del 30% e provvedere al periodico pagamento annuo, per ciascun autobus sostituito, della somma determinata ai sensi del comma 2.

4. Le aziende devono provvedere al versamento dell'importo dovuto entro sessanta giorni dal ricevimento dei fondi di cui all'art. 16, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 20/1997.

5. Il recupero delle somme già anticipate per gli anni 2001 e 2002, come determinate ai sensi del comma 2, avviene in sede di liquidazione ed erogazione del contributo per ogni autobus nuovo, mediante commutazione della quota da recuperare in conto entrata sul pertinente capitolo del bilancio regionale.

Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ALLEGATO A)	
Unità di gestione	% di corrispettivo regionale sul costo
U.d.G. Goriziana	77,14%
U.d.G. Pordenonese	75,92%
U.d.G. Udinese	70,59%
U.d.G. Trieste	65,00%

ALLEGATO B)	
Unità di gestione	Recupero annuo in compensazione per ciascun autobus
Gorizia	$185.924,48 \times 1 \times 77,14\% = 9.561,50$ euro
Pordenonse	$185.924,48 \times 1 \times 75,92\% = 9.410,30$ euro
Udinese	$85.924,48 \times 1 \times 70,59\% = 8.749,60$ euro
Triestina	$185.924,48 \times 1 \times 65,00\% = 8.056,70$ euro

Visto, il presidente: TONDO

02R0721

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
9 agosto 2002, n. 0238/Pres.

**Approvazione modifica al regolamento per la definizione dei criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore delle imprese concessionarie di autoservizi e di servizi marittimi internazionali.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 4 settembre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 14 dicembre 1979, n. 72 recante «Provvidenze regionali a favore delle imprese concessionarie degli autoservizi internazionali» come integrata dall'art. 13 della legge regionale 26 giugno 2001, n. 16 per estendere dette provvidenze anche ai servizi marittimi internazionali;

Considerato che, ai sensi della normativa, anche europea, vigente (legge n. 1822/1939, legge regionale n. 20/1997 e Reg. CEE n. 1191/1969), detti servizi possono essere finanziati esclusivamente se concessi od autorizzati da autorità pubblica con atti che prevedano gli obblighi di servizio pubblico quali l'obbligo di esercizio, l'obbligo di trasporto e l'obbligo tariffario;

Visto il decreto del presidente della Regione n. 0444/Pres. del 20 novembre 2001 con il quale è stato approvato il «Regolamento per la definizione dei criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale n. 72/1979, come integrata dall'art. 13 della legge regionale n. 16/2001 a favore delle imprese concessionarie di autoservizi e di servizi marittimi internazionali»;

Attesa la necessità di specificare in detto regolamento che gli incentivi regionali possono essere destinati esclusivamente a servizi pubblici terrestri o marittimi esercitati con i succitati obblighi di servizio imposti dall'autorità pubblica;

Ritenuto, pertanto, di integrare il testo del regolamento medesimo prevedendo che le concessioni o le autorizzazioni all'esercizio del servizio, allegare alle domande di contribuzione, debbano contenere gli obblighi di servizio pubblico suindicati;

Visto l'art. 42 dello Statuto regionale;

Su conforme deliberazione giuntale n. 2681 del 29 luglio 2002;

Decreta:

La lettera c) del comma 2 dell'art. 5 del «Regolamento per la definizione dei criteri e modalità per la concessione dei contributi a favore delle imprese concessionarie di autoservizi e di servizi marittimi internazionali» approvato con decreto del presidente della Regione n. 0444/Pres. del 20 novembre 2001 è sostituita dalla seguente:

«c) concessione o autorizzazione o altro atto rilasciato da autorità pubblica contenente gli obblighi di servizio quali l'obbligo di esercizio, l'obbligo di trasporto e l'obbligo tariffario».

La modifica di cui al precedente capoverso si applica ai procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore della stessa per i quali non sia stato ancora assunto formale provvedimento di concessione ed impegno.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la suindicata disposizione quale modifica a regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Trieste, 9 agosto 2002

TONDO

02R0726

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
21 agosto 2002, n. 0252/Pres.

**Approvazione modifiche ed integrazioni al regolamento per la disciplina delle aziende faunistiche venatorie di cui all'art. 12, comma 4, della legge regionale n. 30/1999.**

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 36 del 4 settembre 2002)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente «Gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia»;

Visto in particolare l'art. 12, comma 4, della legge regionale medesima, che demanda ad un Regolamento di esecuzione la disciplina concernente, in particolare, le condizioni e le modalità per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione di azienda faunistico-venatoria e di azienda agri-turistico-venatoria, nonché della creazione degli spazi naturali permanenti;

Visto il regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agriturismo-venatorie approvato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 0375/Pres. del 25 ottobre 2000;

Atteso che l'art. 8, comma 72, della legge regionale del 26 febbraio 2001, n. 4, ha prorogato al 30 aprile 2001 il termine ultimo per la presentazione delle domande di conversione in aziende venatorie da parte delle riserve di caccia private e consorziali ed ha, altresì, statuito di differire di dodici mesi dalla data dell'autorizzazione di azienda venatoria l'obbligo previsto dall'art. 12, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 30/1999 per la creazione di spazi naturali permanenti;

Visto l'art. 10, comma 2, della legge regionale n. 30/1999, come modificato dall'art. 2, comma 4, della legge regionale 20 settembre 2001, n. 4, che prevede la possibilità di autorizzare aziende faunistico-venatorie a favore di uno o più proprietari ma anche a favore di uno o più conduttori;

Ritenuto di modificare ed integrare a tal proposito il regolamento di esecuzione di cui si tratta nonché di apportare al medesimo ulteriori modifiche resesi necessarie onde risolvere problemi insorti in via di prima applicazione delle norme in esso contenute;

Visto il testo predisposto al riguardo dalla direzione regionale delle foreste;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, emanato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2824 del 6 agosto 2002,

Decreta:

Sono approvate le modifiche ed integrazioni al regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agriturismo-venatorie, di cui all'art. 12, comma 4, della legge regionale n. 30/1999, approvato con decreto del Presidente della giunta regionale n. 0375/Pres. del 25 ottobre 2000, nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare dette disposizioni come modifiche e integrazioni a regolamento della Regione.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 21 agosto 2002

TONDO

**Modifiche ed integrazioni al regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie di cui all'art. 12, comma 4, della legge regionale n. 30/1999.**

Art. 1.

*Modifiche all'art. 3*

1. Il comma 2, dell'art. 3, del regolamento per la disciplina delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie, approvato con decreto del presidente della giunta regionale 25 ottobre 2000, n. 0375/Pres. e, di seguito, denominato regolamento, è sostituito dal seguente:

«2. Le tabelle devono essere collocate lungo il perimetro dell'azienda ad un'altezza da 2 a 4 metri sul livello del terreno e ad una distanza non superiore a 100 metri l'una dall'altra. Si prescinde da tale obbligo per i luoghi inaccessibili, lungo i confini di Stato, nonché nei siti di alta quota dove la loro presenza produce un sensibile impatto ambientale. In tal caso la tabellazione può essere sostituita con una segnaletica direzionale e gestore dell'azienda dovrà notificare ai direttori delle riserve confinanti il decreto costitutivo dell'azienda stessa con allegata planimetria della superficie in scala 1:5.000 o inferiore, indicante il posizionamento della tabellazione, se esistente».

Art. 2.

*Abrogazione dell'art. 5*

L'art. 5 del regolamento è abrogato.

Art. 3.

*Modifiche all'art. 1*

1. Dopo il comma 7 dell'art. 7 del regolamento sono aggiunti i seguenti:

«7-bis. Sono altresì assimilati a spazi naturali permanenti ai fini del presente regolamento le seguenti colture: i medicaia con permanenza sullo stesso terreno per un periodo non inferiore a 5 anni, le colture a perdere (cioè colture la cui produzione non può essere raccolta), le colture praticate sui terreni interessati dalla sottomisura fl A6 (Creazione di bordure erbacee) del P.S.R. (Piano di sviluppo rurale) ed il pioppeto, purché inerbito e sfalcato. Il medicaio e le colture a perdere devono essere ripetute per tutta la durata dell'autorizzazione anche su terreni diversi, mentre gli interventi di cui alla sottomisura fl A6 del P.S.R. devono essere mantenuti per tutta la durata della stessa autorizzazione. Le operazioni di sfalcio comunque effettuate su tali superfici devono rispettare i seguenti accorgimenti:

a) l'esecuzione della falciatura deve avvenire partendo dal centro dell'appezzamento e proseguendo con direzione verso l'esterno;

b) devono essere utilizzati sistemi di spavento applicati anteriormente o lateralmente alla trattrice/falciatrice, che deve avanzare ad una velocità massima di 15 Km/ora.

7-ter. Le colture di cui al comma 7-bis possono contribuire alla formazione dello spazio naturale permanente nella misura massima, singolarmente o in misura complessiva, del 4% della superficie dell'azienda faunistico-venatoria e dell'azienda agri-turistico-venatoria.

7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano anche alle aziende già autorizzate.».

Art. 4.

*Integrazione all'art. 8*

1. Al comma 1 dell'art. 8, del regolamento, dopo la parola «proprietari» sono aggiunte le seguenti «o conduttori».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 8 del regolamento, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. La dimostrazione da parte del conduttore non proprietario della disponibilità dei terreni, di cui al comma 1, deve essere effettuata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi della vigente normativa, presentata annualmente entro il 30 aprile, nella quale lo stesso dichiara di condurre detti terreni e di conferirli legittimamente all'azienda faunistico-venatoria

affinché quest'ultima possa utilizzarli a scopo venatorio. La mancata dimostrazione comporta la riduzione della superficie costituente l'azienda.

1-ter. Ai fini del presente regolamento sono assimilati ai conduttori, relativamente ai beni demaniali o patrimoniali indisponibili, i soggetti in possesso di concessione o di altro titolo idoneo.»

#### Art. 5.

##### *Integrazioni all'art. 9*

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 9 del regolamento, dopo la parola «proprietaria» sono aggiunte le seguenti «o conduttrice».

2. Alla lettera *b*), comma 1, dell'art. 9 del regolamento, dopo la parola «proprietari» sono aggiunte le seguenti «o conduttori».

#### Art. 6.

##### *Integrazioni all'articolo 10*

1. Alla lettera *a*), comma 1, dell'art. 10 del regolamento, dopo la parola «proprietà» sono aggiunte le seguenti «o conduzione».

#### Art. 7.

##### *Modifiche all'art. 11*

1. Alla lettera *a*), comma 1, dell'art. 11 del regolamento, dopo la parola «proprietà» sono aggiunte le seguenti «o conduzione».

2. Alla lettera *b*), comma 1, dell'art. 11 del regolamento, dopo la parola «Registro delle imprese» sono aggiunte le seguenti «per i soggetti che sono tenuti a tale obbligo, o al repertorio delle notizie economiche ed amministrative, per gli altri soggetti».

3. La lettera *b*) del comma 2 dell'art. 11 del regolamento è abrogata.

4. Al comma 4, dell'art. 11 del regolamento, dopo la parola «proprietari» sono aggiunte le seguenti «o conduttori».

#### Art. 8.

##### *Integrazioni all'art. 14*

1. Alla lettera *a*), comma 2, dell'art. 14 del regolamento, dopo la parola «proprietari» sono aggiunte le seguenti «o conduttori».

2. Alla lettera *d*), comma 2, dell'art. 14 del regolamento, dopo la parola «proprietari» sono aggiunte le seguenti «o conduttori».

#### Art. 9.

##### *Modifiche all'art. 16*

1. Alla lettera *b*), comma 2, dell'art. 16 del regolamento, dopo le parole «dell'azienda» sono aggiunte le seguenti «sottoscritto da un laureato in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea:

- a*) scienze naturali;
- b*) scienze agrarie;
- c*) scienze forestali
- d*) scienze biologiche;
- e*) scienze della produzione animale;
- f*) scienze ambientali;
- g*) medicina veterinaria;
- h*) diplomi di laurea equipollenti, ai sensi della normativa vigente.».

2. Il comma 3 dell'art. 16 del regolamento è abrogato.

#### Art. 10.

##### *Modifiche all'art. 17*

1. All'art. 17 del Regolamento, sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Hanno titolo ad esercitare l'esercizio venatorio in un'azienda faunistico-venatoria, il legale rappresentante dell'azienda stessa e ciascun proprietario e conduttore associato, purché muniti di tesserino venatorio regionale.»;

*b*) il comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. Il diritto di caccia nell'azienda faunistico-venatoria può essere esteso ai titolari di permesso annuale o giornaliero rilasciato dal legale rappresentante»;

*c*) il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Il numero dei cacciatori di cui ai commi 1 e 2, che possono esercitare nello stesso giorno l'attività venatoria, non deve essere superiore per unità di superficie alla densità media dei cacciatori assegnati alle riserve di caccia del distretto venatorio in cui ricade l'azienda e comunque non superiore all'entità numerica stabilita dal decreto di autorizzazione;

*d*) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. L'attività venatoria nelle riserve di caccia private e consorziali in possesso di regolare concessione alla data del 31 dicembre 1999 non convertite in aziende faunistico-venatorie ai sensi del comma 1 dell'art. 40 della legge regionale n. 30/1999, può essere esercitata, previa comunicazione alla direzione regionale delle foreste, servizio per la tutela della fauna e della caccia, sino alla scadenza della concessione medesima, secondo le modalità previste per le aziende faunistico-venatorie.».

#### Art. 11.

##### *Modifiche all'art. 18*

1. Il comma 1 dell'art. 18 del regolamento, è sostituito dal seguente:

«1. Le aziende faunistico-venatorie devono trasmettere, entro il 30 aprile di ogni anno, alla direzione regionale delle foreste, Servizio per la conservazione della fauna e della caccia:

*a*) fotocopia, conforme all'originale, dell'elenco dei cacciatori proprietari o conduttori associati, dei cacciatori titolari di permesso annuale, dei cacciatori invitati e dei verbali di lancio di cui al successivo comma 2;

*b*) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale il legale rappresentante attesta di aver impegnato l'utile di bilancio dell'annata venatoria precedente a quella di riferimento per interventi di miglioramento ambientale a favore della fauna, ovvero, che nell'annata venatoria precedente non vi è stato alcun utile.».

2. Al comma 2 dell'art. 18, sono abrogate le parole «contrassegnata e».

#### Art. 12.

##### *Modifiche all'art. 22*

1. La lettera *b*) del comma 2, dell'articolo 22 del regolamento, è sostituita dalla seguente:

«*b*) una distanza non inferiore a tre chilometri dal perimetro dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali, così come individuati dalla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.».

#### Art. 13.

##### *Modifiche all'art. 26*

1. Il comma 3 dell'art. 26 del regolamento è sostituito dal seguente:

«3. La fauna immessa deve risultare garantita sotto il profilo sanitario.».

Visto, *il presidente*: TONDO

02R0727

## REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2002, n. 30.

**Modifiche della legge regionale 3 marzo 1994, n. 10 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche e integrazioni.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 12 del 28 agosto 2002)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Modifiche alla legge regionale 3 marzo 1994, n. 10 «Norme per l'edilizia residenziale pubblica»*

1. Dopo l'art. 3 è inserito il seguente articolo:

*«Art. 3-bis (Soppressione della gestione speciale di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036 «Norme per la riorganizzazione delle amministrazioni e degli enti pubblici operanti nel settore della edilizia residenziale pubblica»). — 1. La gestione speciale di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1036/1972 è soppressa e le relative somme rimangono nella disponibilità delle A.R.T.E.**2. La giunta regionale definisce i criteri e gli indirizzi di contabilizzazione e di utilizzo delle entrate derivanti dalla gestione del patrimonio pubblico.**3. Le A.R.T.E. predispongono i piani di utilizzo delle somme attualmente contabilizzate nella gestione speciale e di quelle derivanti dalla gestione del patrimonio pubblico secondo i criteri di cui al comma 2. Tali piani sono sottoposti alla funzione di controllo della giunta regionale concernente gli atti ricompresi nell'art. 12 lettera e), della legge regionale 12 marzo 1998, n. 9 (nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici)».*2. Le lettere *f)* e *g)* dell'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 10/1994 sono sostituite dalle seguenti:*«f) reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite stabilito in base alle vigenti disposizioni di legge.**Nel caso di nubendi viene considerato il reddito complessivo della coppia, che deve formarsi entro sei mesi dall'assegnazione;**«h) condizione di non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice e, comunque, di non essere ancora assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica o di proprietà di ente pubblico;».*3. Dopo la lettera *g)*, del comma 1 dell'art. 6 è inserita la seguente:*«h) assenza di debiti, nei confronti di enti gestori di patrimonio pubblico, per canoni di locazione, servizi accessori, rimborsi, danni o indennità in relazione all'assegnazione in locazione di alloggi pubblici o alla loro occupazione senza titolo.».*4. La lettera *c)*, del comma 4 dell'art. 25 è sostituita dalla seguente:*«c) dei discendenti in linea retta e dei collaterali sino al terzo grado o dei componenti di cui all'art. 6 comma 4, seconda alinea, ultrasessantacinquenni, se ricorre la condizione di cui alla lettera b);».*

5. Il comma 8 dell'art. 25 è sostituito dal seguente:

*«8. Agli effetti del presente articolo, al caso di decesso è equiparato ogni altro caso che comporti l'allontanamento non temporaneo dell'assegnatario.».*

6. L'ultimo periodo del comma 5, dell'art. 31 è soppresso.

7. Dopo l'art. 66 è inserito il seguente articolo:

*«Art. 66-bis (Deroghe inerenti l'attuazione di programmi di riqualificazione). — 1. La giunta regionale, nelle ipotesi di programmi di riqualificazione di ambiti urbani di preminente interesse pubblico, stabilisce le deroghe ai criteri previsti per la concessione di contributi di edilizia agevolata e per l'assegnazione in locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, necessarie ai fini della soluzione dei problemi abitativi dei soggetti coinvolti nei programmi stessi.».**La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.*

Genova, 26 luglio 2002

BIASOTTI

**02R0786**

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2002, n. 31.

**Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2002/2003. Modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 recante norme in materia di caccia e alla legge regionale 5 ottobre 2001 n. 34 (attuazione dell'art. 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici).***(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 12 del 28 agosto 2002)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

*Capo I*

CALENDARIO VENATORIO PER LA STAGIONE 2002/2003

Art. 1.

*Calendario venatorio*1. È approvato il calendario venatorio regionale per l'annata venatoria 2002/2003, riportato nell'allegato *A* della presente legge di cui costituisce parte integrante.*Capo II*

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 1° luglio 1994, n. 29

Art. 2.

*Modifiche all'art. 9 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29*

1. Dopo il comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche è inserito il seguente:

*«2-bis. A partire dalla stagione venatoria 2003/2004, non è ammesso effettuare immissioni di fauna selvatica allevata o catturata dopo la data del 31 agosto, salvo quanto previsto dall'art. 16 e per la specie lepore su specifici progetti approvati dalle province.».*

## Art. 3.

*Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 29/1994*

1. Il comma 4, dell'art. 16 è sostituito con il seguente:

«4. L'addestramento e l'allenamento dei falconiformi in periodo di caccia chiusa possono avvenire con analoghe modalità e nelle zone previste per l'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia ove è consentito l'abbattimento della selvaggina di cui ai commi 1 e 2.»

2. All'art. 16 è inserito il seguente comma:

«8. Nel mese di marzo le province possono autorizzare e definire le modalità di allenamento cani su beccaccia e su cinghiale, purché ciò avvenga esclusivamente nelle specifiche zone individuate dalle province stesse.»

## Art. 4.

*Modifiche all'art. 20 della legge regionale n. 29/1994*

1. Il comma 1, dell'art. 20 è sostituito con il seguente:

«1. Gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini sono gestiti da strutture associative di natura privata che perseguono i fini previsti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) e danno attuazione, per quanto di loro competenza, ai piani faunistici venatori provinciali e agli indirizzi regionali per la pianificazione faunistico venatoria.»

2. Al comma 2 dell'art. 20, dopo la lettera c), viene inserita la lettera «c-bis) l'assemblea degli iscritti.»

3. La lettera a), del comma 3 dell'art. 20 è sostituita con la seguente:

«a) tre rappresentanti dei cacciatori, designati congiuntamente dalle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale e presenti a livello provinciale. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta della designazione congiunta, il presidente dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino nei successivi quindici giorni, qualora non si sia prodotto accordo tra le associazioni interessate, comportante almeno una maggioranza dell'85 per cento dei cacciatori iscritti, provvede a nominare i tre rappresentanti, scegliendoli secondo principi di rappresentanza rigorosamente proporzionale in base ai soci a livello provinciale, tra le indicazioni nominative, che le singole associazioni hanno provveduto ad inviare;»

4. Il comma 4 dell'art. 20 è sostituito con il seguente:

«4. I membri di cui alle lettere b) e c) del comma 3 devono essere designati congiuntamente dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale. Sono considerati rinunciatari gli enti e le associazioni che dopo trenta giorni dalla richiesta non abbiano ottemperato alla designazione dei propri rappresentanti.»

## Art. 5.

*Inserimento del comma 7-bis all'art. 20 della legge regionale n. 29/1994*

1. All'art. 20 dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Qualora siano accorpate gli ambiti territoriali di caccia o i comprensori alpini, il comitato di gestione è insediato dal presidente dell'amministrazione provinciale secondo le procedure di cui ai commi 3 e 4.»

## Art. 6.

*Modifiche all'art. 21 della legge regionale n. 29/1994*

1. La lettera c), del comma 2 dell'art. 21 è sostituita dalla seguente:

«c) le competenze degli organi, le modalità di funzionamento, nonché le procedure per la sostituzione e la revoca dei componenti, anche sulla base delle richieste delle associazioni o degli enti designanti;»

2. Dopo la lettera f), del comma 2 dell'art. 21 sono inserite le seguenti:

«f-bis. le modalità attraverso le quali devono essere garantite a tutti i cacciatori iscritti l'accessibilità alle deliberazioni assunte e l'informazione sull'attività svolta dal comitato di gestione;

«f-ter. le modalità attraverso le quali l'assemblea degli iscritti approva i bilanci.»

## Art. 7.

*Modifica all'art. 26 della legge regionale n. 29/1994*

1. Nell'art. 26 è inserito il seguente comma:

«2-bis. A decorrere dalle iscrizioni relative alla stagione venatoria 2003/2004 la giunta regionale fissa per due anni l'entità massima della quota di partecipazione che può essere richiesta dagli organismi di gestione dell'ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino ai cacciatori iscritti, nonché la quota di partecipazione dei cacciatori ammessi, così come definiti dall'art. 25, commi 6 e 7.»

## Art. 8.

*Modifiche all'art. 31 della legge regionale n. 29/1994*

1. Il comma 1 dell'art. 31 è sostituito come segue:

«1. Presso ogni amministrazione provinciale è istituito il registro delle persone autorizzate alla detenzione dei falconiformi utilizzati per l'esercizio venatorio. I falconiformi consentiti impiegati per l'esercizio venatorio devono essere inanellati a norma dell'art. 36, comma 5, del regolamento CE n. 1808/2001 del 30 agosto 2001 e successive modificazioni.»

2. Il comma 2 dell'art. 31 è sostituito come segue:

«2. Chi intende esercitare la caccia con i falconiformi deve inoltrare domanda di autorizzazione al presidente dell'amministrazione provinciale su apposito modulo predisposto dalla giunta provinciale.»

3. La lettera a) del comma 3, dell'art. 31, è sostituita come segue:

«a) la copia autenticata della certificazione di nascita dei falconiformi, conforme a quanto enunciato nel regolamento CE n. 1808/2001;»

4. Al comma 5, dell'art. 31, le parole «il falco» sono sostituite con le parole «i falconiformi» le parole «da seguito» sono sostituite con le parole «da ferma.»

## Art. 9.

*Modifica all'art. 34 della legge regionale n. 29/1994*

1. Nell'art. 34, dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

La caccia da appostamento fisso o temporaneo alla selvaggina migratoria è consentita fino a mezzora dopo il tramonto.»

## Art. 10.

*Modifica all'art. 34, comma 9, della legge regionale n. 29/1994*

1. Il comma 9, dell'art. 34, è sostituito con il seguente:

«9. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino, così come previsto all'art. 18, comma 8, della legge n. 157/1992. A tal fine la caccia alla beccaccia è consentita esclusivamente in forma vagante con l'ausilio del cane da ferma o da cerca.

## Art. 11.

*Modifica all'art. 35 della legge regionale n. 29/1994*

1. Nell'art. 35 dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Ai fini di far fronte all'emergenza collegata alla presenza del cinghiale le province, durante la stagione venatoria, possono autorizzare, anche in deroga alle modalità di cui al comma 4, nelle aree classificate «a rischio agricolo» un programma di prelievo nelle aree soggette agli istituti di protezione faunistica attraverso specifiche modalità di attuazione e l'affidamento delle iniziative di prelievo a squadre di cacciatori regolarmente istituite ed ammesse all'attività venatoria nell'ambito di caccia o comprensorio alpino interessato.

## Art. 12.

*Modifica all'art. 35, comma 7, della legge regionale n. 29/1994*

1. Il comma 7, dell'art. 35, è sostituito con il seguente:

«7. L'abbattimento dei cinghiali all'interno delle zone denominate «a rischio agricolo» è consentito, sia da parte di singoli cacciatori che di squadre secondo le norme del presente articolo e, per ciò che attiene il singolo cacciatore, anche sulla base di indicazioni redatte dagli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini, possibilmente indirizzate all'utilizzo di selecontrollori.

## Capo III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 ottobre 2001, n. 34  
E DISPOSIZIONI ABROGATIVE E FINALI

## Art. 13.

*Modifica all'art. 1, comma 1, della legge regionale 5 ottobre 2001, n. 34*

1. Al comma 1, dell'art. 1, della legge regionale 5 ottobre 2001, n. 34 (attuazione dell'art. 9 della direttiva comunitaria n. 74/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici) dopo la parola «integrazione», le parole «per l'annata 2001» sono soppresse.

## Art. 14.

*Sostituzione dell'allegato 1 della legge regionale n. 34/2001*

1. L'allegato 1 della legge regionale n. 34/2001, come modificato dalla deliberazione della giunta regionale n. 509 del 28 maggio 2002, è sostituito dall'allegato B alla presente legge, di cui costituisce parte integrante.

## Art. 15.

*Abrogazione di norme*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge:

a) è abrogato il capo I della legge regionale 3 settembre 2001, n. 28 (disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2001/2002. Modificazioni alla legge regionale 10 luglio 1994, n. 29 recante norme in materia di caccia);

b) è abrogato il comma 3, dell'art. 12, della legge regionale 10 luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio);

c) cessa di avere efficacia il decreto del presidente della giunta regionale n. 81 dell'11 giugno 2002.

## Art. 16.

*Dichiarazione di urgenza*

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 13 agosto 2002

p. Il presidente  
Il vice presidente: PLINIO

ALLEGATO A  
(Art. 1)

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE  
PER LA STAGIONE 2002/2003

## Art. 1.

*Caccia programmata*

1. Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche sull'intero territorio della Liguria per l'annata venatoria 2002/2003, si applica il seguente regime di caccia programmata:

1.1. Periodi di caccia:

a) dal 15 settembre all'8 dicembre 2002 la caccia alla selvaggina stanziale è consentita in tutto il territorio della Liguria per tre giornate settimanali e precisamente:

nella provincia di Imperia nei giorni di sabato e domenica e in un terzo giorno a scelta, tra lunedì, mercoledì e giovedì, esclusa la zona Alpi;

nelle province di Genova, Savona e La Spezia in tre giorni a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.

Per la zona faunistica delle Alpi resta valida la competenza della provincia ai sensi del successivo punto 1.5.

Nelle dette giornate, fisse o a scelta, è, altresì, consentita la caccia alla selvaggina migratoria, sia da appostamento che in forma vagante;

b) dal 2 ottobre al 30 novembre 2002 sulla base delle consuetudini venatorie locali e delle osservazioni relative alle annate precedenti, la caccia alla selvaggina migratoria è consentita ferma restando l'esclusione nei giorni martedì e venerdì per le ulteriori due giornate settimanali in tutto il territorio regionale, su conformi disposizioni emanate dalle province, esclusivamente se praticate da appostamento;

c) non sono mai consentite né la posta né la caccia da appostamento, sia temporaneo sia fisso, sotto qualsiasi forma alla beccaccia e al beccaccino.

L'attività venatoria alla beccaccia si intende praticabile esclusivamente dal sorgere del sole al tramonto in forma vagante;

d) dal 1° dicembre 2002 al 30 gennaio 2003 è consentita la caccia, sia da appostamento che in forma vagante con l'impiego di cani, alla selvaggina migratoria per complessive tre giornate settimanali a scelta del cacciatore, ad esclusione del martedì e del venerdì e di eventuali ulteriori limitazioni. È fatto salvo quanto successivamente disposto per la caccia alla volpe, al fagiano, al cinghiale e ad altri ungulati.

1.2. Specie cacciabili e relativi periodi di caccia:

Nei periodi di tempo di cui al punto 1.1 sono cacciabili le seguenti specie:

a) dal 15 settembre all'8 dicembre 2002: starna, pernice rossa, lepre comune, coniglio selvatico.

Le province, tenuto conto della consistenza faunistica e sentite le indicazioni degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) e dei comprensori alpini (C.A.), possono prolungare il periodo di caccia alle specie stanziali fino al 30 dicembre 2002;

b) dal 15 settembre al 30 dicembre 2002: quaglia, tortora e merlo;

c) dal 15 settembre 2002 al 30 gennaio 2003: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, gallinella d'acqua, pavoncella, colombaccio, beccaccia, beccaccino, fagiano, volpe, alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, folaga, cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza;

d) dal 2 ottobre al 30 novembre 2002: fagiano di monte, (limitatamente ai soggetti maschi);

Caccia alla volpe: è consentita ai singoli cacciatori dal 15 settembre 2002 al 30 gennaio 2003 in ogni giornata aperta alla caccia. Nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2002 ed il 30 gennaio 2003 può essere consentita la caccia a squadre, con specifiche autorizzazioni nominative rilasciate dalle province, alle squadre appositamente costituite, con l'impiego di ausiliari, in località determinate, ed in ogni giornata aperta alla caccia.

Caccia alla pernice rossa ed alla starna: per la pernice rossa e la starna le province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia.

Caccia al fagiano di monte: le amministrazioni provinciali di Savona e di Imperia determinano, sulla base di appositi censimenti di campagna, il contingente del fagiano di monte che può essere abbattuto in relazione alla consistenza faunistica presente sul territorio e determinano le modalità di denuncia dei capi abbattuti ai fini della sospensione del prelievo.

1.3. Specie vietate per insufficiente o non dimostrata consistenza faunistica:

pernice bianca, lepre bianca, coturnice, cervo, daino e camoscio, ad esclusione per il daino delle province di Genova e Savona, e per il camoscio della provincia di Imperia.

1.4. Prelievo venatorio del cinghiale e degli altri ungulati:

a) cinghiale: il prelievo venatorio del cinghiale è consentito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, secondo le norme regolamentari emanate dalle province e sino all'esaurimento dei contingenti di abbattimento dalle stesse stabiliti, nei seguenti periodi:

dal 15 settembre al 15 dicembre 2002 con facoltà delle province di poter variare le date di apertura e di chiusura, ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

b) altri ungulati: il prelievo venatorio degli altri ungulati è attuabile esclusivamente in forma selettiva. Le province, ai sensi dell'art. 35, comma 2 della legge regionale n. 29/1994 e successive modifiche, approvano gli eventuali piani di abbattimento selettivi indicanti i periodi di prelievo nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 157/1992.

1.5. Zona delle Alpi:

L'esercizio della caccia nella zona faunistica delle Alpi è consentito dal 15 settembre 2002 al 30 gennaio 2003 su conformi disposizioni emanate dalle province ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 47 della legge regionale n. 29/1994, come integrato dall'art. 10 della legge regionale n. 28/2001.

1.6. Orario di caccia:

la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto secondo l'orario di seguito riportato per l'anno 2002:

dal 15 settembre al 30 settembre dalle ore 6,15 alle ore 19,15 (ora legale);

dal 1° ottobre al 15 ottobre dalle ore 6,45 alle ore 18,45 (ora legale);

dal 16 ottobre al 31 ottobre dalle ore 7 alle ore 18,30 (ora legale);

dal 1° novembre al 15 novembre dalle ore 6,15 alle ore 17,15;

dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6,30 alle ore 17;

dal 1° dicembre al 15 dicembre dalle ore 6,45 alle ore 16,45;

dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 7 alle ore 17,00;

per l'anno 2003:

dal 1° gennaio al 15 gennaio dalle ore 7,15 alle ore 17,15;

dal 16 gennaio al 31 gennaio dalle ore 7,00 alle ore 17,30.

1.7. Caccia con l'arco e con il falco:

la caccia con il falco è consentita esclusivamente per le località, le specie, i modi ed i giorni nei quali è consentito il cane da ferma. L'uso dell'arco è consentito per le località, i modi ed i giorni nei quali è consentito l'uso del fucile.

1.8. Allenamento cani:

a) l'allenamento dei cani nel territorio da aprirsi alla caccia, può essere condotto dal 15 agosto all'8 settembre 2002, esclusi i giorni di martedì e venerdì, da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto;

b) l'addestramento cani per la caccia al cinghiale è regolamentato dalle province, fermo restando quanto stabilito al punto a).

1.9. Carniere massimo.

Per ogni giornata di caccia ciascun cacciatore non può abbattere o catturare un numero di selvatici maggiore di quelli di seguito specificati:

a) selvaggina stanziale:

fagiano, starna, pernice rossa, lepre:

complessivamente 2 capi, dei quali una sola pernice rossa, una sola starna e una sola lepre;

fagiano di monte: un capo.

b) Selvaggina migratoria:

20 capi complessivamente con il limite di colombaccio: 10 capi;

beccaccia: 3 capi;

beccaccino: 2 capi;

germano reale, gallinella d'acqua, pavoncella: complessivamente 5 capi;

alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, folaga: complessivamente 2 capi;

cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia: 20 capi per specie;

2. Ciascun cacciatore non può abbattere, nel corso di un'intera annata venatoria, un numero di selvatici maggiore di quello di seguito specificato:

fagiano: 20 capi;

lepre, pernice rossa e starna: complessivamente 8 capi.

3. È vietato esercitare l'attività venatoria alle specie di fauna selvatica non comprese nell'elenco di cui all'art. 1 del presente calendario venatorio ed al di fuori degli orari e dei periodi consentiti.

#### Art. 2

##### *Limitazioni all'attività venatoria*

1. I presidenti delle amministrazioni provinciali possono, per i territori di rispettiva competenza, vietare o ridurre la caccia in determinate zone per periodi prestabiliti a determinate specie di fauna selvatica, tra quelle specificate all'art. 1, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche, nonché per malattie o altre calamità.

#### Art. 3.

##### *Tesserino per l'esercizio venatorio*

1. Il tesserino a lettura ottica per l'annata venatoria 2002/2003 predisposto dalla Regione Liguria, ai fini della elaborazione statistica deve essere riconsegnato al momento del ritiro di quello della nuova stagione di caccia; coloro che intendessero rinunciare all'attività venatoria dovranno comunque riconsegnare il tesserino della passata stagione 2001/2002 entro e non oltre il 15 ottobre 2002, salvi i casi di smarrimento o furto denunciato all'autorità di pubblica sicurezza, alle province competenti per territorio, le quali possono delegare all'operazione le associazioni venatorie riconosciute.

2. Il tesserino deve essere compilato come disposto dall'art. 38, della legge regionale n. 29/1994 e successive modifiche.

3. Le giornate aggiuntive di cui all'art. 1, comma 1.1., lettera b), del presente calendario, devono essere identificate all'inizio della giornata, con l'apposizione di un pallino, ben visibile, all'interno del riquadro rosso corrispondente alla tipologia di caccia (appostamento).

4. I cacciatori provenienti da altre regioni autorizzati ad esercitare l'attività venatoria negli A.T.C. o CA. liguri a cui è stato rilasciato il tesserino venatorio della Liguria, devono altresì compilare i propri tesserini regionali per quanto riguarda giornate e abbattimenti.

5. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.

#### Art. 4.

##### *Sanzioni*

1. Il contravventore alle norme contenute nel presente calendario è soggetto alle sanzioni previste dalla legge n. 157/1992, dalla legge regionale n. 29/1994 e dalle altre norme vigenti in materia, in particolare per l'abbattimento di specie cacciabili, ma proibite dalle province, si applicano in analogia le sanzioni previste dall'art. 30 della legge n. 157/1992.

#### Art. 5.

##### *Vigilanza*

1. Per quanto riguarda la vigilanza venatoria, trovano specifico riferimento le disposizioni contenute nell'art. 48 comma 1, della legge regionale n. 29/1994.

ALLEGATO B  
(Art. 14)ELENCO DELLE SPECIE PRELEVABILI IN DEROGA E MODALITÀ  
DEL LORO PRELIEVO (ART. 2, LEGGE REGIONALE N. 34/2001)

Specie	Limite massimo di prelievo giornaliero per cacciatore	Limite massimo di prelievo stagionale per cacciatore	Tempi	Modi di prelievo	Mezzi	Controlli	Autorità abilitata a dichiarare che le condizioni previste all'art. 9 punto 2 della Direttiva CEE n. 409/1979 sono realizzate
	N. uccelli	N. uccelli		1) da appostamento fisso o temporaneo 2) In forma vagante	Fucile a canna liscia con non più di tre colpi	Guardie venatorie provinciali e/o guardie forestali e/o guardie ecologiche	I.N.F.S. - Istituto Nazionale Fauna Selvatica
Storno	15	150	5 ottobre 31 gennaio	1-2	Si	Si	Si
Fringuello	10	100	5 ottobre 30 novembre	1-2	Si	Si	Si

02R0787

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2002, n. 32.

**Disciplina transitoria degli strumenti di programmazione delle comunità montane.***(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 12 del 28 agosto 2002)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Le comunità montane che non avessero predisposto il piano pluriennale di sviluppo socio economico 2002-2005 ai sensi degli articoli 24 e seguenti della legge regionale 19 aprile 1996, n. 20 (riordino delle comunità montane) possono presentare, in attesa del riordino della disciplina delle comunità montane, piani annuali di sviluppo socio-economico, con funzione anche di programma annuale operativo, per l'anno 2002 e per l'anno 2003. Il Consiglio generale adotta il piano annuale e lo trasmette alla provincia che, entro i sessanta giorni successivi, ne attesta la coerenza con la programmazione provinciale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 13 agosto 2002

p. Il presidente  
Il vice presidente: PLINIO

02R0788

LEGGE REGIONALE 13 agosto 2002, n. 33.

**Interventi da realizzarsi nell'ambito dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali.***(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 12 del 28 agosto 2002)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

*Oggetto e riferimenti normativi*

1. La Regione Liguria favorisce lo sviluppo delle vocazioni e delle specializzazioni produttive a livello locale per accrescere la competitività del sistema ligure delle imprese sui mercati nazionali ed esteri e le opportunità occupazionali. Per raggiungere questo obiettivo individua i sistemi produttivi locali e i distretti industriali, come definiti dall'art. 36, commi 1 e 2, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e successive integrazioni e modificazioni.

2. La presente legge disciplina gli interventi da attuarsi nell'ambito dei contesti produttivi individuati dalla Regione come sistemi produttivi locali o distretti industriali.

Art. 2.

*Individuazione dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali*

1. La giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, individua i sistemi produttivi locali e, all'interno di questi, i distretti industriali, sulla base della contemporanea presenza dei seguenti indicatori socio-economici:

per i sistemi produttivi locali:

a) elevata concentrazione di imprese;

- b) diffusione degli addetti all'industria e all'artigianato;
- c) prevalenza di imprese di piccola e media dimensione;

per i distretti industriali:

- a) elevata concentrazione di imprese di produzione;
- b) percentuale di addetti ad imprese manifatturiere industriali e artigiane sulla base della media regionale;
- c) prevalenza di imprese di piccola e media dimensione;
- d) specializzazione produttiva nel settore.

Il consiglio regionale delibera, entro i successivi sessanta giorni, sulla proposta presentata dalla giunta regionale.

2. La giunta regionale, ogni due anni, provvede alla verifica e all'eventuale aggiornamento della situazione relativa ai sistemi e ai distretti.

3. I distretti industriali possono interessare anche aree confinanti di altre regioni, previa intesa con queste ultime.

### Art. 3.

#### *Funzioni dei distretti industriali*

1. La Regione, tramite i distretti industriali, persegue, attraverso il confronto con i soggetti istituzionali, economici e sociali presenti nel territorio, l'utilizzo più efficace degli strumenti di politica industriale, anche attraverso la ricerca e l'attivazione di nuove linee di interventi, nonché coordinando le diverse forme di sostegno.

2. In particolare, i distretti industriali:

- a) favoriscono la migliore definizione e applicazione, a livello locale degli strumenti di politica industriale presenti nella legislazione regionale, nazionale e comunitaria;
- b) promuovono la realizzazione di infrastrutture da destinare alle attività produttive e/o a servizio delle stesse;
- c) promuovono l'applicazione delle metodologie di intervento necessarie a favorire l'insediamento di attività produttive in condizioni di compatibilità ambientale;
- d) promuovono la ricerca, lo sviluppo e il trasferimento di nuove tecnologie;
- e) promuovono la realizzazione di servizi comuni di interesse per le aziende;
- f) promuovono la formazione di rapporti con gli operatori finanziari, finalizzati a facilitare l'accesso al credito per le imprese;
- g) promuovono la ricerca e l'acquisizione di finanziamenti pubblici;
- h) promuovono e sostengono i processi di internazionalizzazione delle imprese, in coerenza con le linee guida fissate dalla Regione in materia.

### Art. 4.

#### *Agevolazioni*

1. Per il finanziamento dei progetti di cui all'art. 7, la Regione concede agevolazioni nell'ambito dei benefici finanziari previsti dai fondi comunitari e nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, previo espletamento degli adempimenti previsti dalle normative comunitarie vigenti in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE.

2. I singoli interventi, di carattere strutturale, infrastrutturale e di servizio riguardanti i soggetti operanti nei distretti industriali, sono finanziati con programmi comunitari, statali e regionali, tenuto conto degli obiettivi e delle priorità indicate dal programma annuale di cui all'art. 6.

3. Il soggetto beneficiario dovrà garantire la copertura per la restante quota dell'intervento realizzato.

### Art. 5.

#### *Beneficiari*

1. I soggetti beneficiari devono avere unità produttiva nell'ambito dei distretti industriali.

2. Il contributo è concesso ai seguenti soggetti:

a) consorzi o società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, con prevalenza numerica di imprese di produzione e di servizi alla produzione, industriali e artigiane, di piccole e medie dimensioni. I consorzi e le società consortili devono essere costituiti da almeno cinque imprese ed avere un fondo consortile o un capitale sociale non inferiore a € 10.000,00. La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa non può superare il 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale;

b) società consortili miste costituite tra soggetti privati ed enti pubblici anche territoriali, enti privati di ricerca, con prevalenza numerica di piccole e medie imprese, così come indicate alla lettera a). Le società consortili miste devono essere costituite da piccole e medie imprese ed enti pubblici in numero non inferiore a cinque ed avere un capitale sociale non inferiore a € 10.000,00.

3. Si considerano piccole e medie imprese quelle definibili come tali ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 18 settembre 1997 (Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese) e del decreto ministeriale 27 ottobre 1997 (Fissazione della data di decorrenza per l'applicazione della nuova definizione di piccola e media impresa e rideterminazione dei relativi limiti dimensionali applicabili alle imprese fornitrici di servizi, ai fini delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992).

### Art. 6.

#### *Programma annuale*

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale determina:

- a) il programma generale annuale di riferimento, con indicazione degli obiettivi e delle priorità, sentita la commissione consiliare competente;
- b) le modalità di presentazione, da parte del comitato di distretto, del programma annuale degli interventi da realizzarsi nel distretto, nonché le modalità di valutazione e approvazione dello stesso;
- c) le modalità di concessione delle agevolazioni;
- d) le spese ammissibili;
- e) le modalità di rendicontazione.

### Art. 7.

#### *Finalità dei progetti*

1. I progetti per i quali si richiede il contributo devono perseguire una o più delle seguenti finalità:

- a) favorire lo sviluppo dei distretti industriali attraverso la promozione e la commercializzazione del prodotto sui mercati nazionali e esteri;
- b) promuovere la crescita occupazionale;
- c) realizzare innovazioni tecnologiche, acquisire e trasferire tecnologie;
- d) sostenere interventi innovativi in campo ambientale e in campo energetico;
- e) realizzare reti telematiche, strutture logistiche e banche dati comuni;
- f) realizzare strutture e impianti funzionali all'attività distrettuale;
- g) realizzare progetti formativi;
- h) svolgere attività di animazione economica e promozione territoriale;
- i) realizzare servizi comuni, anche nel campo della sicurezza del lavoro, per le imprese operanti nel distretto.

### Art. 8.

#### *Comitato di distretto*

1. Nell'ambito di ciascun distretto industriale è istituito con decreto del presidente della giunta regionale il comitato di distretto.

2. Il comitato è costituito da:

- a) un rappresentante dei comuni compresi nell'ambito territoriale del distretto industriale;

b) un rappresentante della camera di commercio nel cui ambito territoriale è ricompreso il distretto industriale;

c) quattro rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative presenti nell'area;

d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative esistenti nell'area;

e) un rappresentante dell'autorità portuale nel cui ambito territoriale sia eventualmente ricompreso il distretto industriale.

3. Il comitato dura in carica quattro anni ed elegge tra i propri componenti il presidente con mandato biennale rinnovabile.

4. Il comitato fissa la propria sede nell'ambito del distretto industriale.

5. Il comitato disciplina le attività per il proprio funzionamento.

#### Art. 9.

##### *Funzioni del comitato*

1. Il comitato rappresenta la sede di confronto tra le parti istituzionali, economiche e sociali operanti nell'area del distretto industriale sui temi di politica industriale locale.

2. In particolare, il comitato:

a) favorisce la migliore utilizzazione, a livello locale, degli strumenti di politica industriale presenti nella legislazione regionale, nazionale e comunitaria;

b) predisporre il programma annuale di interventi da sottoporre all'esame della giunta regionale in relazione alle iniziative ed ai progetti presentati dai soggetti di cui all'art. 5 e sulla base delle priorità di intervento riscontrate nell'ambito dei distretti;

c) esprime proposte e pareri alla giunta regionale in materia di politica industriale di interesse locale;

d) promuove la realizzazione di progetti comuni tra le imprese dei distretti;

e) individua la necessità di progetti infrastrutturali e se ne fa promotore presso gli enti competenti.

#### Art. 10.

##### *Abrogazione di norme*

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 11 novembre 1997 n. 45 (Disciplina degli investimenti da attuarsi nell'ambito dei distretti industriali della Liguria);

b) comma 2 dell'art. 12 della legge regionale 24 marzo 1999, n. 9 (attribuzione agli Enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 nel settore «sviluppo economico e attività produttive» e nelle materie «istruzione scolastica» e «formazione professionale»).

#### Art. 11.

##### *Norma finanziaria*

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante:

a) le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2002:

prelevamento di quota pari a € 2.450.000,00 in termini di competenza e di cassa dall'U.P.B. 18.207 «Fondo speciale di conto capitale»;

aumento di € 2.450.000,00 in termini di competenza e di cassa dello stanziamento iscritto nell'U.P.B. 14.201 «Interventi a sostegno dell'industria e delle piccole e medie imprese»;

b) le risorse previste nei piani finanziari dei programmi comunitari vigenti.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 13 agosto 2002

p. Il presidente  
Il vice presidente: PLINIO

02R0789

## REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2002, n. 26.

**Istituzione del fondo per l'occupazione dei disabili, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 68/1999.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 23 del 31 ottobre 2002)

### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

##### *Finalità*

1. La Regione Molise, riconoscendo di preminente interesse tutte le attività volte all'inserimento lavorativo dei disabili, con la presente legge istituisce, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 marzo 1999 n. 68, il fondo regionale per l'occupazione dei disabili, di seguito denominato: «fondo regionale».

2. La presente normativa costituirà parte integrante e si raccorderà con la generale disciplina di cui si doterà la Regione Molise in attuazione della legge n. 68/1999 e per la ridefinizione generale delle regole del mercato del lavoro.

#### Art. 2.

##### *Riserve del fondo regionale*

1. Le risorse finanziarie del fondo regionale sono costituite da:

a) importi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge n. 68/1999;

b) importi relativi ai contributi esonerativi di cui all'art. 5 della legge n. 68/1999;

c) eventuali contributi di fondazioni, enti di natura privata e soggetti comunque interessati, nonché da eventuali ulteriori risorse stanziaste dalla Regione.

#### Art. 3.

##### *Destinazione del fondo regionale*

1. Il fondo regionale è destinato al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi di sostegno e collocamento mirato dei disabili di cui al successivo art. 4.

2. I soggetti destinatari degli interventi di cui al precedente comma 1, sono quelli di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 1 della legge n. 68/1999.

## Art. 4.

*Programmi regionali di inserimento lavorativo dei disabili*

1. I programmi regionali, della durata di un triennio, definiscono, in armonia con la generale pianificazione regionale delle politiche del lavoro:

a) le modalità generali di inserimento lavorativo e dei relativi servizi di sostegno e delle forme di collocamento mirato, dei disabili

b) le modalità per la presentazione dei progetti di inserimento lavorativo e delle relative istanze di contributo;

c) i criteri per la valutazione, la concessione, erogazione ed eventuale revoca dei contributi;

d) le attività e le procedure di controllo sugli interventi per i quali il contributo sia stato concesso, nonché la valutazione dei risultati occupazionali raggiunti.

2. I programmi regionali devono prevedere agevolazioni finanziarie e contributi da destinare:

a) ai datori di lavoro privati, anche non soggetti all'obbligo di assunzione, di cui alla legge n. 68/1999;

b) alle cooperative sociali, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) della legge n. 381/1991 iscritte all'albo regionale previsto dall'art. 2 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 17;

c) ai consorzi, di cui all'art. 8 della stessa legge n. 381/1991 iscritti all'albo regionale previsto dall'art. 2 della legge regionale 22 marzo 2000, n. 17;

d) alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, di cui all'art. 3 della legge regionale 27 gennaio 1995, n. 3;

e) agli organismi, di cui agli articoli 17 e 18 della legge n. 104 del 5 febbraio 2002;

f) altri soggetti pubblici e privati indicati nella legge n. 68/1999 che svolgano attività rivolta al sostegno e all'integrazione lavorativa dei disabili residenti nella Regione o che siano comunque idonee a contribuire alla realizzazione degli obiettivi della legge n. 68/1999.

3. Le agevolazioni finanziarie e i contributi previsti nei programmi regionali non possono riferirsi ad interventi agevolati con il ricorso al fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 14, comma 4, lettera b) della legge n. 68/1999.

4. I programmi triennali regionali, di cui al precedente comma 1 sono approvati dalla giunta regionale entro il 30 settembre di ogni triennio.

5. La giunta regionale, sulla base dei programmi regionali triennali, su proposta del comitato regionale per la gestione del fondo di cui all'art. 5, provvede entro il 30 gennaio di ciascun anno alla emanazione dei relativi bandi per l'ammissione delle domande. La giunta regionale provvede, altresì, alla ripartizione delle somme ai soggetti beneficiari, sulla base delle decisioni di assegnazione adottate dal comitato regionale per la gestione del fondo.

6. Per il primo triennio dall'entrata in vigore della presente legge il programma triennale, di cui al comma 1 è approvato entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge stessa.

## Art. 5.

*Organo amministrativo*

1. Per l'indirizzo, la gestione e l'amministrazione del fondo regionale è istituito il comitato regionale per la gestione del fondo, quale organo di indirizzo e di amministrazione del fondo stesso.

2. Il comitato di cui al comma 1, opera presso la competente direzione generale della Regione.

## Art. 6.

*Composizione del comitato*

1. Il comitato di cui al precedente articolo è composto da:

a) l'assessore regionale competente in materia di lavoro o un suo delegato con funzioni di presidente;

b) un esperto in materia di politiche attive del lavoro designato dall'assessore regionale competente in materia di lavoro;

c) un esperto in materia di interventi socioassistenziali designato dall'assessore regionale competente in materia di politiche sociali;

d) n. 3 componenti designati dalla commissione tripartita in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

e) n. 3 componenti designati dalla commissione tripartita in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro;

f) n. 3 componenti designati dalle associazioni di disabili presenti in ognuna delle commissioni provinciali tripartite, di cui 2 per la provincia di Campobasso ed 1 per la provincia di Isernia;

g) n. 1 rappresentante di ciascuna Provincia.

2. Per ogni componente effettivo è designato un supplente.

3. Ai lavori del comitato partecipa, altresì, a titolo consultivo, il dirigente responsabile del settore lavoro della direzione generale VI, competente per materia o suo delegato.

4. Per le funzioni di segreteria e di assistenza al comitato, nonché per l'espletamento delle funzioni e dei compiti relativi all'attuazione della presente legge e della legge n. 68/1999, è istituito presso la direzione generale VI - settore lavoro, l'ufficio per l'inserimento lavorativo dei disabili.

5. Il comitato è costituito con decreto del presidente della giunta regionale, sulla base delle designazioni pervenute. Qualora le designazioni non siano pervenute entro il termine di sessanta giorni il presidente della giunta regionale provvede alla integrazione dei componenti del comitato.

6. Il comitato dura in carica tre anni.

7. Il comitato adotta un proprio regolamento interno di funzionamento.

## Art. 7.

*Funzioni del comitato*

1. Il comitato, di cui al precedente art. 3, svolge i seguenti compiti e funzioni di:

a) promozione di iniziative dirette a favorire la diffusione della cultura dell'inclusione sociale;

b) proposizione dei programmi regionali, di cui all'art. 4;

c) formulazione di proposte per l'emanazione dei bandi di ammissione per le agevolazioni finanziarie e per i contributi previsti nei programmi regionali;

d) valutazione dei progetti presentati, ai sensi della presente legge;

e) assegnazione delle somme in favore dei soggetti, di cui al comma 2 del precedente art. 4.

## Art. 8.

*Pagamento, riscossione e versamento al fondo regionale dei contributi esonerativi*

1. La giunta regionale, entro novanta giorni all'entrata in vigore della presente legge, provvede a determinare i criteri e le modalità relative al pagamento, riscossione e versamento al fondo regionale da parte dei datori di lavoro privati e degli enti pubblici economici dei contributi esonerativi previsti dalla legge n. 68/1999.

## Art. 9.

*Disposizioni finanziarie per l'istituzione del fondo e per il finanziamento delle relative attività*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, la Regione provvede mediante i proventi di cui all'art. 2 che confluiranno in un apposito capitolo dell'entrata di nuova istituzione, denominato: «Fondo regionale per l'occupazione dei disabili».

2. La Regione assegna, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c) della presente legge, al Fondo regionale 200.000,00 euro, per l'esercizio finanziario 2002.

3. Agli oneri di cui al comma 2 si fa fronte con parte dello stanziamento già iscritto nello stato di previsione delle uscite dell'esercizio finanziario 2002 sulla U.P. di B. n. 5.4.480.

4. Relativamente agli oneri per gli esercizi finanziari 2003 e successivi si provvede con le rispettive leggi di approvazione di bilancio.

## Art. 10.

*Abrogazione di norme*

1. Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge.

## Art. 11.

*Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 28 ottobre 2002

IORIO

03R0825

**LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2002, n. 27.**

**Integrazioni e modificazioni alla legge regionale 8 luglio 2002 n. 12, concernente: «riordino e ridefinizione delle comunità montane».**

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 23 del 31 ottobre 2002*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. La legge regionale 8 luglio 2002 n. 12, concernente: «riordino e ridefinizione delle Comunità montane»; è modificata ed integrata come segue:

a) al primo comma dell'art. 3, dopo le parole: «ANCI - UNCEM» è aggiunta, all'interno della parentesi, l'espressione: «Lega delle autonomie locali».

b) al secondo comma dell'art. 3, la parola: «trenta» è sostituita con «novanta»;

c) al terzo comma dell'art. 3, l'espressione: «quarantacinque giorni» è sostituita dall'espressione: «centoventi giorni»;

d) al secondo comma dell'art. 6, dopo «art. 4», è aggiunto: «dettando, ove necessario, pure le disposizioni per la successione anche parziale, tra le preesistenti comunità montane e quelle di eventuale nuova costituzione, nonché per eventuale soppressione della comunità montana e del trasferimento del personale ad altro ente.»;

e) al primo comma dell'art. 7, alla fine del primo periodo, è aggiunto. «Tali comunità subentrano nei rapporti giuridici e patrimoniali delle preesistenti comunità montane costituite per effetto della legge regionale 30 maggio 1973, n. 11 e ne ricevono il personale che conserva posizioni giuridiche ed economiche acquisite.»;

f) al terzo comma dell'art. 7, le parole: «ai sensi del precedente art. 8 comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del successivo art. 8, comma 2.»;

g) nella rubrica dell'art. 17, sono soppresse le parole «e sospensione»;

h) alla fine della lettera a) del primo comma dell'art. 17, dopo le parole: «delle stesse», si aggiunge: «come pure quanto previsto al quarto comma dell'art. 19»;

i) la lettera c) del primo comma dell'art. 17 è sostituita come segue: «c) la mancata approvazione del bilancio di previsione»;

l) il secondo comma dell'art. 17 è sostituito come segue:

«2. Nei casi previsti al precedente comma, il presidente della giunta regionale, mediante decreto, dispone lo scioglimento del consiglio della comunità e nomina un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto medesimo. Per la mancata approvazione del bilancio di previsione, lo scioglimento è disposto con modalità procedurali corrispondenti a quelle stabilite nell'art. 1 del decreto-legge 22 febbraio 2002 n. 13, convertito in legge dall'art. 1 della legge 24 aprile 2002 n. 75, spettando comunque al presidente della giunta regionale di provvedere, salvo diversa disciplina dello statuto della comunità montana in ordine alle modalità di nomina del commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio.»;

m) alla fine del primo comma dell'art. 21, è aggiunto: «l'impedimento del presidente o dei componenti della giunta è dichiarato dal consiglio delle comunità», secondo modalità disciplinate dallo statuto e dal regolamento di funzionamento del consiglio.»;

n) l'ottavo comma dell'art. 21 è sostituito come segue:

«8. la revoca dei singoli componenti della giunta è deliberata dal consiglio, su proposta del presidente della comunità montana;

9. alla sostituzione del componente della giunta, a seguito di dimissione, di rimozione, di sospensione, di decadenza e di revoca, provvede il consiglio, su proposta del presidente della comunità montana. L'elezione avviene per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati nella prima votazione, ovvero nella votazione successiva, da tenersi nella stessa seduta, a maggioranza relativa»;

o) l'art. 23 è sostituito come segue:

«Art. 23 (*Controllo sugli organi della comunità montana*). — 1. Nei casi diversi da quelli previsti nell'art. 17, il controllo sugli organi della comunità montana è disciplinato dal titolo VI, capo II, art. 141 e seguenti del testo unico;

p) al primo comma dell'art. 40 si aggiunge quanto segue:

«2. fino all'adozione dei criteri richiamati nel primo comma, per la concessione e l'erogazione dei fondi dei contributi si applicano, ancorché dichiarate abrogate, le disposizioni previgenti che in ogni caso si osservano per l'attribuzione di fondi afferenti al periodo precedente l'entrata in vigore della presente legge;

3. limitatamente all'anno 2002, sull'importo del 50% del fondo regionale per montagna stabilito in favore delle comunità montane all'art. 39, comma 2, è corrisposto alle medesime comunità un acconto dell'80%, con l'applicazione, fino all'adozione dei criteri di cui al primo comma, delle disposizioni precedentemente in vigore, anche se dichiarate abrogate, che in ogni caso si osservano per le erogazioni riferite al periodo precedente l'entrata in vigore della presente legge;

4. nella ripartizione dei fondi, ai sensi di quanto previsto nei precedenti commi 2 e 3, si tiene comunque conto dell'esclusione dei comuni di Campobasso e di Isernia, a far data dall'entrata in vigore della legge medesima»;

q) all'art. 45, dopo le parole. «in contrasto con la presente legge», è aggiunto: «salvo quanto previsto nel secondo comma del precedente articolo.».

## Art. 2.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 38 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 28 ottobre 2002

IORIO

02R0826

## LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2002, n. 28.

**Istituzione del servizio delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Molise n. 23 del 31 ottobre 2002)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Finalità*

1. La Regione Molise, al fine di promuovere e concorrere alla formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico, della riabilitazione, della prevenzione della professione ostetrica, nonché la cura e il sostegno degli individui, delle famiglie e delle collettività ed al fine di valorizzare e di responsabilizzare le funzioni ed il ruolo delle professioni in attuazione della legge 10 agosto 2000 n. 251, istituisce il «servizio delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica» quale struttura organizzativa complessa dotata di autonomia tecnico-organizzativa nell'ambito dei compiti e delle funzioni ad esso affidate dal successivo art. 2.

2. Al servizio è assegnato tutto il personale, ovunque operante:

a) delle categorie BS, D e DS delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica;

b) della categoria B, profilo professionale di operatore tecnico addetto all'assistenza;

c) della categoria A, profilo professionale di ausiliario specializzato, così come classificato nell'allegato 1 al C.C.N.L. 1998/2001: «declaratoria delle categorie e dei profili».

*Capo I*

## ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

## Art. 2.

*Compiti e funzioni*

1. Al servizio è attribuita la diretta responsabilità e la gestione dell'attività di assistenza, in conformità alle linee guida di cui all'art. 1, comma 3 della legge n. 251/2000; in particolare svolge i seguenti compiti e funzioni:

a) concorre alla programmazione ed alla realizzazione degli obiettivi delle A.S.L. per gli aspetti ad esse inerenti;

b) identifica, attraverso un monitoraggio costante i fabbisogni di assistenza e formula i relativi obiettivi;

c) organizza e gestisce le risorse umane e materiali ai fini dell'erogazione dell'assistenza e dei servizi offerti, sia in regime di ricovero che sul territorio, anche attraverso piani di mobilità regionali ed interregionali;

d) promuove la ricerca e la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e di nuovi protocolli operativi, al fine di migliorare la soluzione dei problemi di tecnica assistenziale;

e) promuove progetti di ricerca relativamente all'area professionale di competenza, anche in collaborazione con l'Istituzione universitaria;

f) organizza e gestisce ogni altra attività svolta a perseguire le finalità di cui all'art. 1, nonché quella di gestione, controllo e verifica della qualità dell'assistenza erogata, mediante la definizione di protocolli valutativi e l'adozione di specifici indicatori;

g) promuove la personalizzazione dell'assistenza attraverso l'adozione di un modello concettuale di riferimento nel rispetto delle differenze valoriali etniche, sociali e culturali manifestate da qualsiasi persona assistita;

h) promuove progetti di formazione per adeguare le competenze necessarie ai fini del miglioramento dell'assistenza e della professionalità.

*Capo II*

## ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

## Art. 3.

*Struttura organizzativa del servizio*

1. L'articolazione organizzativa dei servizi è demandata alle singole aziende sanitarie locali che, nell'esercizio degli autonomi poteri di natura gestionale, tecnica ed organizzativa, emaneranno appositi regolamenti entro 90 giorni dalla emanazione della presente legge.

2. Le aziende sanitarie locali nel regolamento dovranno prevedere un'articolazione del servizio coerente con l'organizzazione aziendale. Per la realizzazione degli obiettivi della presente legge tale articolazione deve necessariamente prevedere:

a) l'attribuzione della direzione del servizio ad un responsabile (direttore) nominato dal direttore generale, con contratto triennale secondo le procedure indicate dell'art. 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251 e dal successivo art. 4;

b) la previsione di direzioni distrettuali, dipartimentali ed ospedaliere coerenti con le specifiche articolazioni organizzative di ogni singola A.S.L. Tali direzioni opereranno in linea con il direttore e in staff con i dirigenti medici dei corrispondenti livelli di direzione;

c) l'attribuzione ad un «collaboratore professionale sanitario» (categoria D) dell'attività di coordinamento e gestione del personale nell'ambito di ogni struttura operativa semplice.

## Art. 4.

*Responsabilità del servizio*

1. La responsabilità del servizio, in attesa del compimento dei corsi universitari di cui all'art. 5 della legge n. 251/2000, è affidata dal direttore generale della A.S.L. ad un direttore in possesso dei requisiti di esperienza e qualificazione, di cui ai successivi commi 2 e 3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i direttori generali delle aziende sanitarie locali attribuiscono l'incarico del servizio ad un responsabile (direttore delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica) con contratto a tempo determinato, di durata triennale, rinnovabile, da stipulare secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 1 della legge n. 251/2000.

L'incarico è affidato attraverso idonea procedura selettiva per soli titoli tra i candidati in possesso dei requisiti di esperienza e qualificazione professionale.

2. Per requisiti di esperienza devono intendersi:

a) esperienza professionale non inferiore a dieci anni di servizio a tempo indeterminato, maturata nella categoria D, ivi compreso il livello economico DS, dello specifico profilo professionale (ex livello VII ed VIII-bis).

3. Per qualificazione deve intendersi almeno il possesso del diploma di «dirigente assistenza infermieristica» (DAI) rilasciato dalle ex scuole dirette a fini speciali o del diploma di formazione manageriale, conseguito in corsi di perfezionamento o similari, rilasciato da università o da altre istituzioni pubbliche o equiparate, attestante un percorso formativo che, per contenuti e durata, sia ritenuto idoneo come requisito dal regolamento regionale di cui all'art. 5.

4. Le Unità sanitarie locali affideranno incarichi di direzione infermieristica distrettuale, dipartimentale ed ospedaliera di durata triennale, rinnovabili.

Fino alla data di completamento dei corsi universitari, di cui all'art. 5 della legge n. 251/2000 tali incarichi sono attribuiti, previa procedura selettiva per soli titoli, a professionisti in possesso degli stessi requisiti di esperienza e qualificazione di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo o, in mancanza, dei requisiti previsti nell'allegato 1 al C.C.N.L. per l'accesso dall'interno alla categoria D-super.

Nell'ambito delle unità operative semplici gli incarichi di coordinamento saranno affidati dal direttore delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica, sentito il dirigente medico responsabile di struttura, a collaboratori professionali di categoria D.

### Capo III

#### NORME FINALI

#### Art. 5.

##### Norme finali

1. Nel rispetto della legge n. 251/2000 le A.S.L. sono obbligate al rispetto delle norme che definiscono le modifiche degli organici per la creazione del dirigente del servizio delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica. La giunta regionale entro quarantacinque giorni emanerà apposito regolamento.

#### Art. 6.

##### Pubblicazione

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise

Campobasso, 28 ottobre 2002

IORIO

02R0827

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2002, n. 29.

### Istituzione dell'autorità di bacino interregionale del fiume Sangro.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Molise* n. 23 del 31 ottobre 2002)

#### IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

#### IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

#### Art. 1.

1. La presente legge di attuazione della legge 18 maggio 1989 n. 183, in osservanza dell'intesa raggiunta tra le regioni Abruzzo e Molise, detta norme per la istituzione dell'autorità di bacino interregionale del fiume Sangro, secondo l'allegato protocollo che forma parte integrante della presente legge.

#### Art. 2.

1. Agli oneri di partecipazione a carico della Regione Molise per il funzionamento dell'autorità di bacino, quantificati forfettariamente in euro 15.493,71 annui, si provvede con fondi già iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale di competenza e cassa per l'esercizio finanziario 2002 all'U.P.B. 370 - studi e piani risorse idriche.

2. La prevista quota di partecipazione può essere motivatamente aggiornata ogni cinque anni su proposta del comitato istituzionale e quantificata con la legge di approvazione di bilancio.

3. Per le attività di studio e di ricerca finalizzate alla redazione del piano di bacino, la Regione Molise provvede con gli stanziamenti già iscritti nei relativi capitoli dello stato di previsione delle entrate e delle spese. Gli stanziamenti possono essere variati a seguito di ulteriori assegnazioni da parte dello Stato o di eventuali integrazioni della Regione Molise da quantificarsi con le successive leggi di approvazione del bilancio.

4. I fondi destinati alle spese di funzionamento ed alle attività di studio e di ricerca affluiscono in appositi capitoli di entrata del bilancio annuale della Regione Abruzzo.

#### Art. 3.

1. L'efficacia delle disposizioni della presente legge è subordinata all'entrata in vigore del provvedimento legislativo di identico contenuto approvato dalla Regione Abruzzo.

2. Della data di entrata in vigore della legge della Regione Abruzzo e della conseguente data di efficacia delle disposizioni della presente legge viene data comunicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Molise.

3. Della avvenuta pubblicazione della presente legge viene data informazione alla Regione Abruzzo.

### PROTOCOLLO DI INTESA

#### ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ DI BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SANGRO

Art. 1 (*Oggetto finalità*). — 1. Per l'attuazione della legge 18 maggio 1989 n. 183, le Regioni Abruzzo e Molise raggiungono l'intesa di istituire l'autorità di bacino interregionale del fiume Sangro, in seguito denominata: autorità di bacino.

2. L'autorità di bacino opera in conformità agli obiettivi della legge 18 maggio 1989 n. 183, ed in particolare indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive di pianificazione, di programmazione e di attuazione inerenti il bacino idrografico del fiume Sangro.

3. L'autorità di bacino ispira la propria azione ai principi della collaborazione con gli enti pubblici e di diritto pubblico operanti nel bacino idrografico.

4. Al fine di ridurre gli oneri finanziari, gestionali ed organizzativi l'Autorità di bacino ha sede a L'Aquila ed opera, come in seguito specificato, presso l'autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi, istituita con legge regionale 16 settembre 1998, n. 81 della Regione Abruzzo.

Art 2 (*Delimitazione del bacino idrografico*). — 1. Il bacino idrografico interregionale del fiume Sangro è delimitato provvisoriamente nella cartografia già allegata agli schemi previsionali e programmatici, di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. L'autorità di bacino elabora, secondo i criteri tecnici allegati al decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1994, il progetto di delimitazione del bacino idrografico di rilievo interregionale. La stessa autorità adotta il progetto di delimitazione per la successiva approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo le procedure previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1994. Analoga procedura viene seguita per le eventuali variazioni del progetto di delimitazione.

Art. 3 (*Organi dell'autorità di bacino*). — 1. Sono organi dell'autorità di bacino:

- a) il comitato istituzionale;
- b) il comitato tecnico;
- c) il segretario generale e la segreteria tecnico-operativa.

Art. 4 (*Comitato istituzionale*). — 1. Il comitato istituzionale è composto:

- a) dal presidente della giunta regionale dell'Abruzzo che lo presiede o, su sua delega, dal componente la giunta preposto alla legge n. 183 del 1989;

b) dal Presidente della giunta regionale del Molise, ovvero da assessore delegato;

c) da un assessore per ciascuna delle Regioni designato dalle rispettive giunte;

d) dai presidenti delle province di Chieti, Isernia e L'Aquila, ovvero da assessori delegati, senza diritto di voto;

e) dal segretario generale, che partecipa con voto consultivo.

2. Ogni eventuale delega dovrà essere comunicata all'atto del primo insediamento del comitato.

3. Le funzioni di vice presidente vengono assegnate dallo stesso comitato ad altro componente rappresentante le regioni.

4. Il presidente o, in caso di assenza o impedimento, il vice presidente, convoca il comitato istituzionale, fissandone l'ordine del giorno.

5. Le adunanze del comitato istituzionale sono valide con la presenza della metà di uno dei componenti, aventi diritto di voto. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale quello del presidente.

Art. 5 (*Compiti del comitato istituzionale*). — 1. Il comitato istituzionale dell'autorità di bacino ha i seguenti compiti:

a) adozione del progetto di delimitazione del bacino idrografico;

b) adozione dei criteri e metodi per la elaborazione del piano di bacino;

c) determinazione delle componenti del piano di bacino che costituiscono interesse esclusivo delle singole regioni;

d) adozione delle misure di salvaguardia;

e) adozione del piano di bacino;

f) predisposizione dei singoli programmi di intervento attuativi del piano di bacino, nonché degli schemi previsionali e programmatici, di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e di ogni altro programma di intervento demandato all'autorità di bacino da disposizioni comunitarie nazionali e regionali;

g) proposizione di normative omogenee relative a standards, limiti e divieti nei settori inerenti le finalità di cui all'art. 1;

h) proposizione di indirizzi, direttive e criteri per la valutazione degli effetti sull'ambiente, degli interventi e delle attività con particolare riferimento alle tecnologie agricole, zootecniche ed industriali;

i) controllo sulla attuazione del piano di bacino e dei relativi programmi d'intervento;

l) predisposizione della relazione annuale sull'uso del suolo, sulle condizioni dell'assetto idrogeologico del territorio e sullo stato di attuazione del programma triennale di intervento in corso;

m) nomina del vice presidente del comitato istituzionale;

n) nomina del comitato tecnico;

o) adozione del programma finanziario annuale delle attività di studio e ricerca.

2. Il comitato istituzionale dell'autorità di bacino può promuovere accordi di programma con enti pubblici e di diritto pubblico che definiscono i rispettivi impegni coordinati, anche in settori connessi con gli obiettivi di cui all'art. 1.

Art. 6 (*Comitato tecnico*). — 1. Il comitato tecnico è presieduto dal segretario generale dell'autorità di bacino ed è composto da:

a) nove dirigenti regionali in servizio, con qualificata esperienza nella materia regolata dalla legge 18 maggio 1989, n. 183 di cui sei designati dalla Regione Abruzzo e tre dalla Regione Molise; per la Regione Abruzzo cinque componenti sono gli stessi già designati in seno al comitato tecnico dell'autorità dei bacini regionali;

b) un funzionario designato da ciascuna delle province rappresentate nel comitato istituzionale, tra il personale in servizio; per le province di Chieti e l'Aquila sono gli stessi funzionari designati per l'autorità dei bacini regionali;

c) un funzionario designato da ciascuno dei Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e delle risorse agricole, alimentari e forestali;

d) un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze;

e) cinque esperti, di cui quattro già designati in seno al comitato tecnico dell'autorità dei bacini regionali; detti esperti hanno diritto di voto e durano in carica cinque anni, salvo loro riconferma per una sola volta.

2. Il comitato tecnico può essere integrato, su richiesta del segretario generale che ne indica l'area di competenza e con atto del comitato istituzionale, da esperti, senza diritto di voto, di elevato livello scientifico fino ad un massimo di tre anche per periodi determinati.

3. Il comitato tecnico è nominato, con atto del comitato istituzionale, sulla base delle designazioni che le singole amministrazioni dovranno far pervenire entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine ed acquisiti almeno i due terzi delle designazioni previste, il comitato istituzionale provvede ugualmente alla costituzione del comitato tecnico, che esercita le proprie funzioni con i membri designati. Con successivi atti il comitato istituzionale provvede alle necessarie integrazioni

4. Per la validità delle adunanze del comitato tecnico è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti insediati. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti, a parità di voti prevale quello del presidente.

5. Il comitato tecnico, nell'ambito dei componenti, può istituire sottocommissioni specializzate per materia e con funzioni istruttorie.

6. Ai componenti del comitato tecnico compete un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute, da stabilirsi dal comitato istituzionale. Ai componenti spettano altresì il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio nella misura stabilita dalle singole amministrazioni di appartenenza; per gli esperti si applicano le disposizioni previste per i dirigenti della Regione Abruzzo.

7. Al pagamento del trattamento di missione e dette spese di viaggio spettanti ai dipendenti delle Regioni e delle province provvedono direttamente le amministrazioni di appartenenza, mentre per i componenti designati dalle amministrazioni statali provvede direttamente il Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 253.

8. In relazione agli argomenti trattati, il presidente ha la facoltà di invitare alle riunioni del comitato, a titolo consultivo e senza diritto ad alcun compenso, i rappresentanti degli enti locali territoriali, degli altri enti pubblici e di diritto pubblico, delle categorie sociali, economiche e professionali operanti nel bacino idrografico.

9. Gli atti, relativi alla nomina degli esperti ed alla determinazione della misura del gettone di presenza spettante ai componenti del comitato tecnico, sono trasmessi dal comitato istituzionale alle giunte delle Regioni Abruzzo e Molise.

Art. 7 (*Compiti del comitato tecnico*). — 1. Il comitato tecnico è organo di consulenza del comitato istituzionale ed in particolare svolge i seguenti compiti:

a) esprime parere sugli atti di competenza del comitato istituzionale;

b) formula proposte al comitato istituzionale per l'adozione di atti determinati;

c) formula indirizzi tecnici ed esprime pareri: preliminari all'elaborazione del piano di bacino e dei relativi programmi di intervento;

stralci; sulle attività propedeutiche alla definizione del piano o suoi

stralci; sul piano o suo stralcio da adottarsi; su tutti gli argomenti che il segretario generale ritiene di dover sottoporre;

sulle osservazioni al piano; sulle misure di salvaguardia.

Art. 8 (*Segretario generale*). — 1. Il segretario generale dell'autorità di bacino è il segretario generale dell'autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi.

2. Il trattamento economico aggiuntivo relativo all'incarico viene stabilito dal comitato istituzionale dell'autorità di bacino,

Art. 9 (*Compiti del segretario generale*). — 1. Il segretario generale:

a) provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità di bacino;

b) cura l'istruttoria degli atti di competenza del comitato istituzionale, cui formula proposte;

c) cura rapporti con gli enti pubblici e privati e promuove gli accordi organizzativi, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 luglio 1990, n. 241 e di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) cura l'attuazione delle direttive del comitato istituzionale agendo per conto del comitato medesimo nei limiti dei poteri delegatigli;

e) riferisce al comitato istituzionale sullo stato di attuazione del piano di bacino per l'esercizio del potere di vigilanza ed in tale materia esercita i poteri che gli vengono delegati dal comitato medesimo;

f) presiede il comitato tecnico;

g) partecipa alle riunioni del comitato istituzionale con voto consultivo e con funzione di segretario;

h) svolge ogni altro compito che gli verrà attribuito da successive disposizioni, di legge e di regolamento;

i) determina la dotazione minima delle disponibilità umane, strumentali e finanziarie necessarie al corretto funzionamento dell'autorità di bacino;

l) coordina la segreteria tecnico-operativa e fissa, nei limiti delle disponibilità umane, strumentali e finanziarie, le attività da svolgersi da parte della stessa segreteria per dare seguito alle direttive del comitato istituzionale.

2. Il segretario generale può affidare, in caso di assenza o di impedimento le funzioni vicarie ad uno dei componenti del comitato tecnico.

Art. 10 (*Segreteria tecnico-operativa*). — 1. La segreteria tecnico-operativa dell'autorità dei bacini di rilievo regionale abruzzesi svolge anche le funzioni di competenza dell'autorità di bacino. Le spese relative al personale restano interamente a carico della Regione Abruzzo.

2. La Regione Molise e gli enti locali molisani interessati per territorio possono assegnare, di intesa con la Regione Abruzzo e previo nulla-osta del comitato istituzionale, proprio personale alla segreteria tecnico-operativa.

3. Tutte le spese relative al personale assegnato, ai sensi del comma precedente, restano a carico delle singole amministrazioni di appartenenza.

Art. 11 (*Funzioni della segreteria tecnico-operativa*). — 1. La segreteria tecnico-operativa svolge con continuità le seguenti funzioni:

a) funzioni di segreteria tecnico-amministrativa degli organi dell'Autorità;

b) funzioni relative alla necessaria attività di acquisizione e gestione delle conoscenze relative al bacino idrografico, attraverso lo sviluppo di studi specifici, la ricerca di documentazione in genere realizzata a supporto delle attività di pianificazione e di programma degli interventi, la raccolta dei dati per il monitoraggio ed il controllo dell'attuazione degli interventi;

c) funzioni relative all'attività di pianificazione e di programmazione di competenza dell'Autorità di bacino;

d) funzioni relative agli aspetti logistico-funzionali della struttura dell'Autorità di bacino.

2. Le funzioni di studio e di progettazione possono essere esercitate mediante l'affidamento di incarichi, anche di consulenza, ad istituti universitari e di ricerca, ad organizzazioni tecnico-professionali, ad esperti di comprovata esperienza e qualificazione nella materia. Gli incarichi vengono deliberati dal comitato istituzionale, su proposta del segretario generale e previo parere del comitato tecnico.

Art. 12 (*Spese di funzionamento*). — 1. Le spese di funzionamento sono così individuate:

a) spese relative al trattamento economico aggiuntivo, di cui al secondo comma dell'art. 8 spettante al segretario generale;

b) spese relative al pagamento dei gettoni di presenza dei componenti del comitato tecnico, nonché del trattamento di missione e del rimborso delle spese di viaggio spettanti ai componenti nominati in qualità di esperti;

c) spese relative alla dotazione dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali.

2. Alle predette spese di funzionamento provvede la Regione Abruzzo.

3. La Regione Molise partecipa a dette spese, forfettariamente; detto importo forfettario, pari a euro 15.493,71, può essere motivatamente aggiornato ogni cinque anni su proposta del comitato istituzionale.

4. Le spese relative alla dotazione dei locali restano a carico della sola Regione Abruzzo.

Art. 13 (*Attività di studio e ricerca*). — 1. Le attività di studio e ricerca finalizzate alla redazione del piano di bacino sono finanziate con le somme erogate, per quota studi, dallo Stato alle singole Regioni per l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici nonché con i fondi successivamente assegnati a tale titolo o eventualmente stanziati direttamente dalle singole Regioni.

2. Per le suddette attività sono utilizzati i fondi erogati a tale titolo e non ancora impegnati, nonché le somme già individuate per il corrente esercizio finanziario. Per i successivi esercizi finanziari sarà destinata dalle singole Regioni, previo coordinamento dell'autorità di bacino, l'aliquota massima delle risorse complessivamente individuate per il bacino, come prevista dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 1991, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14 (*Disposizioni finanziarie*). — 1. Le spese di funzionamento, come individuate all'art. 12, comma 1, ed i fondi per le attività di studio e ricerca, affluiscono in appositi capitoli di entrata del bilancio della Regione Abruzzo, che provvede contestualmente alla istituzione dei relativi capitoli di spesa.

2. L'autorità di bacino, entro il mese di settembre di ogni anno, predispose il programma tecnico-economico per le attività di studio e ricerca, da svolgersi nell'esercizio successivo.

3. Le giunte regionali, ciascuna per la parte di competenza, prendono atto del programma tecnico-economico per le attività ed approvano gli stanziamenti aggiuntivi, di cui all'art. 13, comma 1.

4. Per le procedure di spesa si applica la legge della Regione Abruzzo 29 dicembre 1977, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, e fanno capo al segretario generale dell'Autorità di bacino le competenze e le responsabilità proprie dei dirigenti delle strutture della Regione Abruzzo.

Art. 15 (*Piano di bacino*). — 1. Il piano di bacino ha valore di piano territoriale di settore e costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato. È pertanto il quadro di riferimento cui devono adeguarsi e riferirsi tutti i provvedimenti autorizzativi e concessori concernenti gli interventi comunque riguardanti ciascun bacino idrografico.

2. Il piano di bacino è coordinato con i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo ed hanno i contenuti previsti dall'art. 17, comma 3 della legge 18 maggio 1989, n. 183. Esso è elaborato secondo i criteri e metodi fissati negli atti di indirizzo e coordinamento.

3. Il piano di bacino può essere redatto, adottato ed approvato anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate rispetto ai contenuti in precedenza richiamati. Deve comunque essere garantita la considerazione sistemica del territorio e devono essere disposte le opportune misure inibitorie e cautelative in relazione agli aspetti non ancora compiutamente disciplinari.

4. Il piano di bacino è adottato dal comitato istituzionale ed approvato, per le parti di rispettiva competenza territoriale, dalle Regioni ai sensi degli articoli 18 e 19 della legge 18 maggio 1989, n. 183.

5. Il piano di bacino ha l'efficacia e produce gli effetti previsti dall'art. 17, commi 3, 4 e 5 della legge 19 maggio 1989, n. 183.

Art. 16 (*Programmi triennali*). — 1. Il piano di bacino è attuato attraverso programmi triennali di intervento, redatti tenendo conto degli indirizzi e delle finalità dei piani medesimi, ai sensi dell'art. 20 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche.

2. I programmi triennali di intervento sono predisposti dall'Autorità di bacino ed approvati dalle Regioni, per le finalità previste agli articoli 21 e 22 della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche.

Art. 17 (*Schemi previsionali e programmatici*). — 1. Gli schemi previsionali e programmatici, di cui all'art. 31 della legge 18 maggio 1989 n. 183, sono predisposti dall'autorità di bacino ed approvati dalle Regioni.

Art. 18 (*Misure di salvaguardia*). — 1. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, l'autorità di bacino del Sangro può impartire alle amministrazioni competenti, direttive per la fissazione di vincoli e prescrizioni, e per l'adozione di misura di salvaguardia ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 6-*bis* della legge 19 maggio 1989 n. 183, come integrata dall'art. 12, comma 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493. Essa può inoltre, proporre alle autorità competenti l'adozione di provvedimenti, ivi compresi le ordinanze di sospensione di attività e di lavori, quando ciò sia necessario per l'attuazione delle misure di salvaguardia o qualora possa derivare un danno alla salute ed alla sicurezza dei cittadini, o all'ambiente ed al territorio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

Campobasso, 28 ottobre 2002

IORIO

02R0828

## REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 2 ottobre 2002, n. 35.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 29, recante: «Approvazione disposizioni normative collegate alla legge finanziaria regionale relative al settore sanità».**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 18 del 1° ottobre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla fine del secondo comma dell'art. 5 le parole: «e comunque in possesso ... ..» fino alle parole: «... della presente legge.» sono abrogate.

2. Alla fine dell'art. 5, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma.

«5. Tutti i subentri successivi al decreto legislativo n. 509/92 sono da considerare come nuove autorizzazioni.».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 2 ottobre 2002

CHIARAVALLOTI

02R0792

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2002, n. 36.

**Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 33.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 18 del 1° ottobre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È abrogato il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 33.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 3 ottobre 2002

CHIARAVALLOTI

02R0793

LEGGE REGIONALE 3 ottobre 2002, n. 37.

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 18 del 1° ottobre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, così come modificata dalla legge regionale 10 dicembre 2001, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) dell'art. 9 le parole «entro il 31 gennaio 2001» sono sostituite dalle parole «dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002»;

b) all'art. 9 è reinserita la lettera b) nel seguente testo: «per il periodo 1° agosto - 31 dicembre 2002, l'incentivo per ogni rapporto stabilizzato, è determinato dalla Giunta regionale, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili alla data del 1° agosto 2002 e a tal uopo accreditate dal Ministero del lavoro, fermo restando il tetto massimo di € 15.493,71 (quindicimilaquattrocentonovantatre/71)»;

c) la lettera a) dell'art. 10, è così sostituita: «10 per cento di quanto spettante per ogni rapporto non stabilizzato, che i soggetti utilizzatori sono obbligati ad integrare a favore dei lavoratori LSU, LPU utilizzati in forza delle convenzioni».

## Art. 2.

1. Alla legge regionale 30 gennaio 2001, n. 4, dopo l'art. 10 è inserito il seguente articolo:

» «Art. 2. 1. In caso di stabilizzazione a tempo indeterminato con orario ridotto, l'incentivo di cui al precedente art. 9 è corrisposto proporzionalmente rispetto alle ore previste contrattualmente per il tempo pieno.

2. La Giunta regionale è autorizzata a detrarre in compensazione, dalle risorse dovute per l'anno 2002 agli enti sottoscrittori di apposite convenzioni per l'attuazione delle finalità di cui alla presente legge, le risorse attribuite in applicazione della legge regionale n. 18 del 30 luglio 1996 e non utilizzate dagli enti medesimi».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 3 ottobre 2002

CHIARAVALLOTI

02R0794

## LEGGE REGIONALE 10 ottobre 2002, n. 38.

**Variazione al bilancio 2002.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 18 del 1° ottobre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Le risorse trasferite alla Regione Calabria da parte dell'agenzia delle entrate di Catanzaro per gli anni 1989-1996 e relativi ai rimborsi IVA maturati dal settore n. 19, opere idropotabili regionali, quantificate in € 20.589.977,00 sono destinate al finanziamento:

a) del riconoscimento del sussidio spettante ai lavoratori LPU dal mese di marzo 2002 al mese di dicembre 2002;

b) per la parte residua alla copertura degli incentivi da destinare agli enti attuatori per la stabilizzazione, a decorrere dal 1° agosto 2002, dei lavoratori LSU-LPU al fine di raggiungere l'obiettivo di stabilizzare almeno il 30% degli interessati.

## Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 10 ottobre 2002

CHIARAVALLOTI

02R0795

## LEGGE REGIONALE 10 ottobre 2002, n. 39.

**Disposizioni di carattere generale.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 4 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 18 del 1° ottobre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. I procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio e per la concessione dell'equo indennizzo sono disciplinati con apposito regolamento da adottarsi dalla giunta regionale, tenendo conto della normativa e dei principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previo parere della competente commissione consiliare permanente.

2. I procedimenti per i quali la dipendenza da causa di servizio sia stata accertata prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, della commissione medico ospedaliera di cui all'art. 165, comma 1 e del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono definitivi ai sensi dell'art. 5-bis della legge 20 novembre 1987, n. 472 e sono disciplinati con apposita norma transitoria dal suddetto regolamento.

## Art. 2.

1. All'art. 1, comma 4, della legge regionale 22 maggio 2002, n. 23, le parole «La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario», sono sostituite dalle seguenti: «La giunta regionale è autorizzata ad assegnare una *tantum* la somma».

2. All'art. 1, comma 4, della legge regionale 22 maggio 2002, n. 23, dopo le parole «partecipazioni al capitale» sono aggiunte le seguenti «e/o partecipazioni al capitale».

## Art. 3.

Agli avvocati in servizio presso l'avvocatura regionale, inquadrati nel relativo albo professionale che espletano mansioni comportanti l'assunzione della difesa dell'ente nei procedimenti giurisdizionali, sono riconosciuti i compensi professionali secondo quanto previsto dall'art. 21 del testo unico dell'avvocatura dello Stato approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 161 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabili.

2. Entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, adotta apposito regolamento di attuazione.

## Art. 4.

1. Il comma 4, dell'art. 10 della legge regionale 7 agosto 2002 n. 31 è così sostituito:

«4. Il presidente della giunta regionale può conferire incarichi in funzione dirigenziale di settore e/o in funzione dirigenziale generale, previa delibera di giunta proposta dall'assessore al personale, entro il limite complessivo del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti della Regione.

4. bis Tutti i predetti incarichi possono essere conferiti a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, così come modificato dalla legge 15 luglio 2002, n. 145».

## Art. 5.

1. All'art. 1, comma 1 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29, le parole «30 settembre 2002» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2002».

## Art. 6.

1. La lettera *l*) comma 1 dell'art. 3, della legge regionale 7 agosto 2002, n. 31 è così sostituita: «*l*) per il periodo massimo di due anni l'introduzione di appositi sistemi di spendita di professionalità interne, soprattutto dirigenziali, attraverso l'impiego dei quali la Regione può temporaneamente o parzialmente privarsi degli apporti professionali resi dai propri dipendenti a favore di altri soggetti pubblici, con oneri a carico degli utilizzatori. In vista dell'attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 gli oneri relativi al personale regionale utilizzato negli enti locali possono restare a carico della Regione».

## Art. 7.

1. L'art. 20 della legge regionale 7 agosto 2002, n. 29, è così sostituito:

«Art. 20. 1. La nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie ed ospedaliere ha natura esclusivamente fiduciaria ed è revocabile, con provvedimento motivato, anche prima della scadenza contrattuale.

2. È fatto obbligo alle aziende sanitarie ed ospedaliere di garantire l'equilibrio economico. In caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico i direttori generali decadono automaticamente dall'incarico.

3. Per esigenze di carattere straordinario possono essere nominati dalla giunta commissari nella aziende sanitarie ed in quelle ospedaliere preferibilmente scelti tra i dirigenti in servizio della pubblica amministrazione e di enti privati di media e grande dimensione con almeno cinque anni di anzianità svolta con autonomia gestionale e di risorse, per un periodo di sei mesi eventualmente rinnovabile per una sola volta fino ad un massimo di sei mesi».

## Art. 8.

1. All'art. 10 della legge regionale 3 maggio 1996, n. 8, è aggiunto dopo il comma 7, il seguente comma:

«7 bis. L'ufficio di presidenza è delegato a fornire un supporto tecnico costituito da una unità di personale di livello D1, scelta tra il personale interno o esterno alla pubblica amministrazione, per il presidente della giunta delle elezioni».

## Art. 9.

1. Il comma 3, dell'art. 31 della legge regionale del 17 ottobre 1997, n. 12 è così modificato ed integrato:

«3. Gli immobilizzi già avviati dal soggetto attuatore, in attuazione dell'art. 1 della legge regionale del 17 ottobre 1997, n. 12, restano attribuiti nella disponibilità dello stesso per conferimenti nella società di cui all'art. 12, comma 1, lettera *u*) della legge regionale del 24 dicembre 2001, n. 38. La giunta regionale, adotterà, successivamente all'entrata in vigore della presente legge, direttive di coordinamento degli interventi di cui alle leggi regionali del 17 ottobre 1997, n. 12 e sue modifiche e integrazioni, 3 maggio 2001, n. 17 e sue modifiche e integrazioni e 10 dicembre 2001, n. 36, procedendo conseguentemente alla rimodulazione e specificazione delle attività.

## Art. 10.

1. Al fine di attuare le disposizioni contenute nella delibera di Giunta regionale n. 699 del 2 agosto 2001 e nell'art. 4, punto 5) della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 36 (legge finanziaria) all'art. 8, comma 1 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 21 infine si aggiunge: «nonché le due strutture casa serena di Celico e A. Velonà di Botriello. Con collocazione della relativa spesa di euro 361.958,22 (lire 700.848.842) al capitolo 4331103 giusto impegno di spesa 12228 del 28 dicembre 2001».

## Art. 11.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 10 ottobre 2002

CHIARAVALLOTI

02R0796

---



---

**LEGGE REGIONALE 10 ottobre 2002, n. 40.**
**Modifica della legge regionale 13 settembre 1999, n. 27.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 4 al *Bollettino ufficiale della Regione Calabria* n. 18 del 1° ottobre 2002)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

1. Al fine di consentire agli EE.LL. la realizzazione degli interventi di cui all'art. 10, comma 5, della legge regionale del 13 settembre 1999, n. 27 relativa alla ristrutturazione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata, è destinata la somma di euro 1.000.000,00.

2. La somma di cui al comma precedente è imputata all'UPB 8.1.01.02 del bilancio di previsione 2002 a copertura di mutui da contrarre ai sensi della legge regionale del 31 luglio 1987, n. 24.

## Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 10 ottobre 2002

CHIARAVALLOTI

02R0797

## LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2002, n. 41.

**Norme per la salvaguardia della coltura e della qualità della produzione del Bergamotto - disciplina del consorzio del Bergamotto.**

(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 19 del 16 ottobre 2002)

## IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

## IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il parere favorevole della Commissione europea Direzione generale dell'agricoltura

## PROMULGA

la seguente legge:

## Art. 1.

*Natura del consorzio*

1. Il consorzio del Bergamotto, è organismo di diritto pubblico che riunisce i produttori di Bergamotto che ne facciano richiesta, intesi come conduttori agricoli a qualsiasi titolo dei terreni coltivati a Bergamotto rientranti nel territorio delimitato nell'art. 3 del disciplinare approvato dalla commissione europea all'atto del riconoscimento della DOP «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale».

## Art. 2.

*Finalità del consorzio*

1. Il consorzio del Bergamotto, di seguito nominato consorzio, ha come finalità la promozione, l'incremento e la valorizzazione della produzione dell'essenza e di ogni altro derivato del Bergamotto, nell'interesse dei produttori di Bergamotto anche attraverso:

la formazione professionale per addetti al settore;

l'assistenza alle aziende appartenenti alla filiera produttiva nell'utilizzo di tutti gli strumenti finanziari messi a disposizione a livello regionale nazionale e comunitario.

2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1 il consorzio, può avvalersi, qualora ritenuto necessario, dei servizi di assistenza tecnica, divulgazione e sperimentazione della Regione, della collaborazione tecnico-scientifica delle strutture di ricerca (Università, stazione sperimentale per le essenze e i derivati agrumari, Stazione sperimentale per l'agrumicoltura di Acireale sezione di RC, Centri regionali di ricerca, CNR, ecc.) e di esperti del settore.

3. Il consorzio collabora alla programmazione agricola di settore sia a livello nazionale che regionale attraverso l'elaborazione di piani di sviluppo che trasmette agli organi competenti per l'elaborazione dei programmi regionali.

4. Il consorzio può attuare e formulare su affidamento della Regione Calabria, organici progetti volti a fornire alla Regione medesima servizi di interesse generale per lo sviluppo del settore, avvalendosi anche delle organizzazioni professionali agricole e associazioni cooperative.

## Art. 3.

*Attività del consorzio*

1. La giunta regionale, entro sessanta giorni dalla approvazione della presente legge, con proprio atto, regola le attività del consorzio, nel rispetto dell'art. 34 del trattato.

2. Le modalità di sostegno alle attività del consorzio, sono definite con atto della giunta regionale, in conformità con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo C/2000-28/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - Serie C 28 del 1° febbraio 2000 e notificate alla commissione europea conformemente alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 659/1999.

3. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 sono approvati d'intesa con la commissione consiliare competente.

## Art. 4.

*Requisiti e modalità di adesione al consorzio*

1. Possono aderire al consorzio tutti i produttori i cui fondi siano collocati all'interno dell'area di cui all'art. 1 della presente legge ed abbiano prodotto idonea documentazione.

2. I produttori di bergamotto aderiscono al consorzio e ne diventano soci, previa istanza e con la denuncia delle superfici coltivate.

## Art. 5.

*Organi del consorzio del Bergamotto*

1. Sono organi del consorzio del Bergamotto:

- 1) l'assemblea dei soci;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il presidente;
- 4) il collegio sindacale.

## Art. 6.

*Assemblea dei soci*

1. L'assemblea dei soci è costituita dai soggetti di cui al precedente art. 1, inseriti nel libro dei soci del consorzio.

2. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti i soci in regola con gli adempimenti previsti all'art. 4 che abbiano compiuto 18 anni e godano dei diritti civili.

3. Per le persone giuridiche, il diritto di voto è esercitato dal rispettivo rappresentante legale, da un suo delegato o dal soggetto a ciò appositamente incaricato dall'organo competente, per i minori e gli interdetti dal tutore, per i falliti ed i sottoposti all'amministrazione giudiziaria dal curatore o dall'amministratore.

4. L'assemblea elegge i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di propria competenza, delibera i programmi di attività del consorzio, approva il bilancio preventivo e il rendiconto generale (conto consuntivo e conto del patrimonio), approva lo statuto del consorzio.

5. Le modalità di funzionamento sono fissate dallo statuto.

## Art. 7.

*Consiglio di amministrazione*

1. Il consiglio di amministrazione è preposto alla gestione del consorzio ed è composto da:

a) sei componenti individuati tra i soci del consorzio ed eletti dall'assemblea;

b) due componenti nominati dal consiglio regionale di cui uno espresso dalla minoranza, in rappresentanza della Regione Calabria;

c) un componente nominato dal consiglio provinciale, in rappresentanza della provincia di Reggio Calabria;

d) quattro componenti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative con funzioni consultive.

2. I poteri sono conferiti dallo statuto.

3. Ogni socio ha diritto ad un voto col quale può esprimere un massimo di sei preferenze libere.

4. L'elezione dei rappresentanti dei soci dovrà avvenire a scrutinio segreto tra i candidati in regola con l'iscrizione.

5. Saranno eletti i sei candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

6. Non possono essere eletti quali consiglieri:

i funzionari dello Stato o della Regione cui spettano funzioni di vigilanza, tutela e controllo sull'amministrazione del consorzio;

i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;

coloro che siano interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell'interdizione;

coloro che abbiano riportato condanne che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, salvo gli effetti della riabilitazione, nonché coloro che siano stati sottoposti a misure di sicurezza pubblica che non consentano l'iscrizione nelle liste elettorali politiche, fino ad un anno dalla cessazione degli effetti del provvedimento;

i dipendenti del consorzio;

coloro che hanno liti pendenti con il consorzio;

coloro che hanno in appalto lavori e forniture consorziali.

7. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il direttore del consorzio che svolge anche le funzioni di segretario ed, eventualmente, anche esperti su espresso invito del consiglio di amministrazione, con voto consultivo.

8. Il consiglio di amministrazione è convalidato con decreto del Presidente della Regione e dura in carica quattro anni.

9. Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri eletti dall'assemblea dei soci.

10. Le modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione sono fissate dallo statuto.

#### Art. 8.

##### *Presidente*

1. Il presidente viene eletto dal consiglio di amministrazione, tra i consiglieri espressi dai soci, nella seduta di insediamento che deve essere convocata, a mezzo, raccomandata entro quindici giorni dalla costituzione dell'organo, dal presidente uscente o, in mancanza, dal rappresentante legale pro-tempore del consorzio stesso.

2. La prima riunione del consiglio di amministrazione viene presieduta dal consigliere anziano.

3. Nella stessa seduta viene eletto un vice-presidente, che sostituirà il presidente in caso di assenza o di impedimento.

4. Il presidente ed il vice-presidente vengono eletti, separatamente, in prima convocazione a maggioranza assoluta e con la presenza di almeno due terzi dei consiglieri; in seconda convocazione, sempre a maggioranza assoluta, con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri.

5. Il presidente ha la rappresentanza legale del consorzio ed attua le decisioni del consiglio di amministrazione.

#### Art. 9.

##### *Collegio sindacale*

1. Il collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Uno dei membri effettivi è nominato dalla giunta regionale ed ha la funzione di presidente, gli altri sono nominati dall'assemblea dei soci, la quale ne determina anche gli emolumenti, fra le persone estranee al consorzio.

2. Tutti i componenti devono essere scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti.

3. Il collegio sindacale, esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ente e redige la relazione annuale che viene allegata al rendiconto generale, composto dal conto consuntivo e dal conto del patrimonio, che dopo l'approvazione dell'assemblea dei consorziati è trasmesso all'assessorato all'agricoltura per la ratifica da parte della giunta regionale.

#### Art. 10.

##### *Statuto*

1. I compiti e le attribuzioni degli organi, ove non contemplati dalla presente legge, sono fissati dallo statuto e dal regolamento del consorzio e sottoposti all'approvazione della giunta regionale che provvede alla comunicazione alla Commissione europea, al fine di verificare la coerenza con le regole di concorrenza previste dal trattato.

#### Art. 11.

##### *Vigilanza*

1. Il consorzio è sottoposto alla vigilanza della Regione assessorato all'agricoltura che, pertanto, ha facoltà di effettuare ispezioni.

2. Quando dalle ispezioni risultino irregolarità nell'amministrazione o si riscontrino violazioni di legge o di statuto, dietro comunicazione dell'assessorato all'agricoltura, la giunta regionale provvederà allo scioglimento del consiglio di amministrazione ed alla nomina di un commissario.

3. Il commissario nel termine di tre mesi deve provvedere alla convocazione dell'assemblea dei soci per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione da essa espressi.

4. Entro lo stesso termine il consiglio regionale e le organizzazioni professionali maggiormente rappresentative dovranno provvedere alla nomina dei propri rappresentanti nel consiglio di amministrazione.

#### Art. 12.

##### *Impianti di trasformazione*

1. Gli impianti di trasformazione dei frutti a produzione dell'esenza di bergamotto di San Gregorio, di proprietà del consorzio, dovranno essere affidati in gestione, in via prioritaria, a soggetti di diritto privato costituiti da bergamotticoltori, ovvero ad altri soggetti di diritto privato attraverso un apposito bando pubblico che garantisca la massima trasparenza e salvaguardi l'occupazione, nel rispetto della vigente normativa.

#### Art. 13.

##### *Determinazione situazione economico-finanziaria*

1. Alla prima riunione successiva all'elezione del presidente, il consiglio di amministrazione del consorzio, sulla base di specifica relazione del presidente dell'ente, predisporrà una relazione sulla situazione economico-finanziaria del consorzio, accompagnata dal rendiconto finanziario patrimoniale del consorzio stesso.

2. Il consorzio presenterà alla giunta regionale, per l'esame e l'eventuale approvazione, un programma di attività finalizzato allo sviluppo del settore, coerente con quanto previsto dal regime di aiuti di cui al comma 2 dell'art. 3, approvato con decisione dalla Commissione europea.

3. La Regione stabilirà, di concerto con il consorzio, un piano di riorganizzazione, che sarà preventivamente sottoposto al parere della Commissione europea per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 87 del trattato, affinché il consorzio possa svolgere i compiti istituzionali previsti dagli atti della giunta regionale, di cui all'art. 3 comma 1.

#### Art. 14.

##### *Mantenimento della coltura*

1. Al fine di incoraggiare il mantenimento della coltura del Bergamotto, specie in relazione alle sue peculiari funzioni paesaggistiche, ambientali, storiche e di salvaguardia del territorio, la Regione riconosce a favore di tutti i produttori di Bergamotto, indipendentemente dall'essere associati al consorzio, un aiuto finanziario proporzionato alla superficie coltivata, nel rispetto di uno specifico disciplinare approvato dalla giunta regionale entro 4 mesi dall'approvazione della presente legge.

2. La giunta regionale, con propri atti, disciplina le modalità attuative per la concessione degli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo C/2000-28/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee serie C 28 del 1° febbraio 2000.

3. La stazione sperimentale per le essenze e i derivati agrumari di Reggio Calabria, dopo che saranno espletate le procedure stabilite per il conferimento dell'incarico quale organismo di controllo, di cui all'art. 10 del regolamento CEE 2081/92, per la DOP «Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale» potrà beneficiare di un aiuto decrescente i primi sei anni così come previsto dal punto 13.4 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo, relativamente ai costi di certificazione.

#### Art. 15.

##### *Piani Operativi*

1. La Regione può riconoscere al consorzio aiuti finalizzati al finanziamento di misure da attuare nel quadro di piani operativi pluriennali, in analogia a quanto previsto dal reg. (CE) n. 2200/1996.

2. La giunta regionale, con propri atti, individua i soggetti beneficiari e disciplina le modalità attuative per la predisposizione di piani operativi pluriennali, nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo C/2000-28/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C 28 del 1° febbraio 2000.

#### Art. 16.

##### *Normativa nazionale e comunitaria*

1. Le disposizioni contenute nella presente legge dovranno essere applicate nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria che disciplina la materia.

2. Le modalità attuative dei regimi di aiuto previsti dagli articoli 2, 3, 13, 14, 15 e 17 comma 3, della presente legge, sono sottoposte al parere preventivo della Commissione europea, così come previsto dall'art. 88 paragrafo 3 del trattato. La Regione si impegna a presen-

tare alla Commissione europea, in applicazione del punto 23.2 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, una relazione annuale.

#### Art. 17.

##### *Norma finanziaria*

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'esercizio finanziario 2002 in € 697.216,81, si provvede con la quota parte dell'UPB 2.2.04.033 (capitolo 5122202) dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2002. La giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

2. L'eventuale risanamento delle passività onerose, in conformità a quanto previsto dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per il salvataggio e ristrutturazione delle imprese in difficoltà (GU. C288 del 9 ottobre 1999), sarà inserito all'interno di un piano di ristrutturazione.

#### Art. 18.

##### *Norme transitorie e finali*

1. Entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge nel *Bollettino ufficiale* della Regione Calabria, e comunque dopo la conclusione delle operazioni di cui al precedente art. 3, il presidente della giunta regionale procederà alla convocazione dell'assemblea dei soci per l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale ad essa spettanti, previo avvio di tutte le procedure necessarie per la corretta attuazione della presente legge.

2. La convocazione della prima assemblea dei soci dovrà essere effettuata mediante avviso da pubblicarsi nel *Bollettino ufficiale* della Regione, su un quotidiano a diffusione provinciale e mediante avviso da inviare ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

3. Entro lo stesso termine di cui al precedente comma 1 il consiglio regionale e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative dovranno provvedere alle nomine di rispettiva competenza.

4. Il consiglio di amministrazione entro 10 giorni dalla sua elezione procederà alla elezione del presidente e del vice presidente.

5. Entro i successivi sei mesi dal suo insediamento, il consiglio di amministrazione convocherà l'assemblea straordinaria per l'approvazione del nuovo statuto.

6. L'assemblea straordinaria di cui sopra è considerata valida, in prima convocazione, quando sono presenti e rappresentati almeno i due terzi degli associati e, in seconda convocazione, quando è presente e rappresenta la maggioranza dei soci.

7. Per l'espletamento degli adempimenti di cui al presente articolo ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe.

8. Lo statuto dovrà essere sottoposto alla ratifica della competente commissione consiliare del consiglio regionale. È abrogata la legge regionale n. 1 del 14 febbraio 2000.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 10 ottobre 2002

CHIARAVALLOTTI

02R0798





\* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 3 0 2 1 5 \*

€ 1,60